

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 25 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

## sulle proposte di legge:

**N. 367** a iniziativa iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 23 ottobre 2013*  
NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

**N. 326** a iniziativa popolare *ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e della l.r. 5 settembre 1974, n. 23*  
*presentata in data 14 maggio 2013*  
dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza in data 14 maggio 2013  
NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO, LO SVILUPPO ECOCOMPATIBILE ED IL GOVERNO PARTECIPATO DEL TERRITORIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, N. 34 "NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO", ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18 "NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI" E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1990, N. 13 "NORME EDILIZIE PER IL TERRITORIO AGRICOLO"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

**TESTO BASE: proposta di legge n. 367**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 23 dicembre 2014)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 367 concernente "Norme sul governo del territorio", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci nella seduta n. 8 del 23 dicembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

**DELIBERA**

**1)** di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

**a-** alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "ottobre 2000).", le parole da "In particolare," a "diversità" sono soppresse;

**b-** alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "il piano strutturale" sono aggiunte le seguenti: "comunale (PSC) o in alternativa il Piano Strutturale";

**c-** al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole "del PISI. Per" sono aggiunte le seguenti: "i PSC e";

**d-** dopo il comma 4 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

4 ter. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione ambientale strategica sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale.

4 quater. Non sono comunque soggetti a VAS - in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'art.20 della presente legge che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968;

b) gli strumenti attuativi di piani settoriali già sottoposti a VAS, che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;

c) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 della presente legge contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;

d) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 della presente legge contenenti correzioni di errori materiali e/o cartografici;

e) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 della presente legge contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;

f) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 della presente legge che non determinino incrementi del carico urbanistico, comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso;

g) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 della presente legge che si limitano a introdurre modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;"

e- la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 è soppressa;

f- la lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 è soppressa;

g- il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni, adottano il Piano Strutturale comunale PSC o in alternativa il Piano Strutturale intercomunale PISI secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 17.";

h- dopo la lettera f), al comma 3, dell'articolo 7, sono aggiunte le seguenti:

"f bis) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 179/1992.

f ter) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del d.l. 398/1993, convertito in legge 493/1993.";

i- il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Spetta ai Comuni il rilascio dei permessi di costruire in deroga:

a) agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, anche in deroga alla destinazioni d'uso previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.";

j- dopo il comma 7 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7 ter. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché nel caso di cui al precedente comma 7, lettera b), le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

7 quater. Spetta altresì ai Comuni l'esercizio di tutte le funzioni nelle materie di cui alla presente legge non espressamente conferite ad altro ente.";

k- la lettera e), al comma 2, dell'articolo 9 è soppressa;

l- il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui all'articolo 4 attivano processi decisionali partecipativi ai sensi del comma 2 del presente articolo sia in sede di redazione degli strumenti di governo indicati all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del territorio di rispettiva competenza sia ogniqualvolta intendono approntare varianti agli strumenti vigenti.";

m- il comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituito dai seguenti:

"2. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio istituito dell'articolo 33, elabora, aggiorna costantemente e rende disponibile il quadro delle conoscenze fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici.

2 bis. I Comuni predispongono i piani di Protezione Civile, elaborano gli studi di microzonazione sismica del territorio, le analisi della condizione limite per l'emergenza per il sistema urbano e gli studi di vulnerabilità degli abitati, e dei rischi ad essi relativi recependone gli esiti all'interno dei propri strumenti di pianificazione.";

n- dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis è inserito il seguente:

"4 bis. Per la redazione dei Piani di cui al comma 3 e comma 4, la Regione stanZIA a favore dei Comuni, fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio.";

**o-** il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"5. Il PPAR:

- a) individua indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale;
- b) detta norme immediatamente vincolanti, in relazione anche al Piano di Assetto Idrogeologico, per quelle parti di territorio dove la trasformazione deve essere vietata o condizionata;
- c) indica:
  - 1) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesaggistico;
  - 2) le tipologie di trasformazione e di uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
  - 3) i limiti e i rapporti che definiscono le condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi, con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici e antropici esistenti;
  - 4) le iniziative da promuovere e da favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.";

**p-** dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"2 bis. Il DST Individua in modo prescrittivo:

- a) le infrastrutture pubbliche a rete di maggior rilievo per le quali è indispensabile una visione territoriale a scala regionale o comunque intercomunale;
- b) il consumo di suolo agricolo ammissibile per ogni Comune calcolato tenendo conto della superficie non occupata e del numero degli abitanti.";

**q-** il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"3. Il DST identifica le aree contigue alle Regioni confinanti e le aree interprovinciali e intercomunali nelle quali, ove necessario, sia opportuno procedere con specifici strumenti al fine di un ordinato sviluppo delle trasformazioni territoriali. Individua linee di indirizzo e obiettivi per la definizione di ambiti di pianificazione, funzionali alla promozione dei PISI.";

**r-** l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Piano strutturale)

1. I Comuni predispongono il Piano strutturale avente valore di Documento Programmatico in conformità con le indicazioni strategiche del DST, con il PPAR, il PTC e gli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati. Ciascun Comune predispone e approva il Piano Strutturale (PSC) nell'ambito del proprio territorio comunale; in alternativa i Comuni possono predisporre Piani Strutturali intercomunali (PISI) su ambiti definiti dai Comuni medesimi e coerenti con le linee di indirizzo e gli obiettivi del DST.

2. Il PSC o in alternativa il PISI individua una serie di obiettivi di carattere generale (outcome), che l'Amministrazione intende perseguire. Tali obiettivi, riferiti alle diverse parti del territorio determinano obiettivi specifici, ovvero azioni territorializzate, i cui risultati (output) saranno concretamente realizzati tramite il POC. Al fine di individuare gli obiettivi generali e specifici il PSC o il PISI:

- a) individua il ruolo strategico del territorio all'interno di sistemi territoriali più ampi;
- b) indica obiettivi e misure di sostenibilità ambientale e di tutela degli ecosistemi;
- c) persegue il miglioramento della qualità del paesaggio in attuazione del PPAR;
- d) identifica la vulnerabilità del territorio valutandone la localizzazione e la consistenza;
- e) precisa le scelte nel campo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- f) definisce le scelte generali riguardo agli insediamenti che ricadono nell'ambito;
- g) determina le scelte per le aree produttive;
- h) nel caso di PISI detta i criteri generali, gli obiettivi specifici e gli indirizzi attuativi per la compensazione territoriale e la perequazione intercomunale all'interno dell'ambito ai fini dell'accordo di perequazione intercomunale di cui all'articolo 25, da stipulare successivamente all'approvazione del PISI.

3. Le previsioni del PSC o del PISI:

- a) sono vincolanti per i Comuni;
- b) non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvo diversa indicazione del PSC o del PISI stesso e salvi i casi in cui riproducono e specificano previsioni del PPAR o degli altri strumenti sovraordinati ai sensi delle normative di settore.

4. Il periodo di validità del PSC o del PISI che non può essere inferiore a dieci anni o superiore a quindici, è definito dai Comuni compresi nell'ambito fin dal momento dell'adozione, tenendo conto delle dinamiche socio-economiche e delle caratteristiche del territorio. Il PSC o il PISI resta comunque in vigore fino all'adozione del successivo.

5. I Comuni danno esecuzione alle previsioni del PSC o del PISI mediante il POC.";

**s-** dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis (Procedimento di formazione del PSC)

1. Il PSC adottato dal Consiglio comunale è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PSC adottato, presentandole al Comune.

2. Il Comune esamina le osservazioni pervenute e approva il PSC nei centoventi giorni successivi a pena di decadenza.

3. Il PSC è pubblicato sui siti web del Comune, della Provincia e della Regione. Una copia cartacea è depositata presso la Provincia e presso il Comune. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

4. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 3.";

**t-** il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Il POC è lo strumento che regola in modo prescrittivo le operazioni di trasformazione urbanistico edilizie per l'intero territorio comunale. Il POC viene predisposto in conformità alle previsioni del PPAR, alle previsioni prescrittive del DST e in coerenza a livello strutturale di cui all'articolo 16.";

**u-** alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole "stabiliti dal" sono inserite le seguenti: "PSC o dal"

**v-** i commi 6 e 7 dell'articolo 18 sono soppressi;

**w-** il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dai seguenti:

"1. Sulla base degli obiettivi generali e specifici del livello strutturale: PSC o PISI, il Comune individua in via preliminare le aree che necessitano di trasformazione e riqualificazione.

1 bis. L'individuazione delle aree potenzialmente interessate dagli interventi è portata a conoscenza del pubblico al fine di acquisire le manifestazioni di interesse, in via preliminare, dei proprietari e degli operatori interessati, anche su aree diverse rispetto a quelle già individuate, da valutare per la redazione del Piano.

1 ter. Le proposte trasmesse ai sensi del comma 1 bis non generano diritti a favore dei soggetti proponenti.

1 quater. Il Comune valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti dal livello strutturale in ragione della migliore rispondenza all'interesse pubblico.";

**x-** al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole "rendiconto delle" sono inserite le seguenti: "eventuali";

**y-** alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 la parola "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";

**z-** al comma 3 dell'articolo 23 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

**aa-** al comma 1 dell'articolo 24 dopo la parola "comunali" sono inserite le seguenti: "indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d)";

**ab-** al comma 5 dell'articolo 24 dopo le parole "variante urbanistica" le parole "nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche," sono sopresse;

**ac-** al comma 7 dell'articolo 24 dopo le parole "Presidente della Provincia per gli accordi in variante al PISI e al POC" le parole ", nei restanti casi dall'autorità avente la competenza primaria alla

realizzazione degli interventi" sono soppresse;

**ad-** il comma 5 dell'articolo 27 è soppresso;

**ae-** al comma 6 dell'articolo 28 dopo le parole "del titolo medesimo," sono inserite le seguenti: "e in caso di variante urbanistica anche della variante stessa,";

**af-** alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 la parola "o" è sostituita con le seguenti: "e 15 metri quadrati";

**ag)** l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Art. 36 (Norme transitorie e finali)

01. Alla modifica e variante degli strumenti di governo del territorio di cui all'articolo 3 si applica la disciplina procedimentale prevista per l'approvazione degli stessi.

1. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per i Comuni e gli Enti parco non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nell'elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione.

2. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui all'articolo 25, comma 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della medesima deliberazione, i nuovi insediamenti produttivi sono caratterizzati come APEA e sono individuati prioritariamente nelle aree contigue a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla qualificazione di queste e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

4. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 31, comma 5, e 33, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il DST entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore del DST non sono approvabili varianti al PRG o al POC nel frattempo eventualmente approvato, che siano in contrasto con le previsioni prescrittive del medesimo DST. In fase di prima applicazione i Comuni possono adottare il Piano Strutturale PSC e PISI ed il POC anche prima della adozione del DST, purché ovviamente conformi a PPAR- PTC vigenti, e adeguano poi detti strumenti al medesimo DST se successivamente adottato ed approvato. L'adozione del DST sospende l'esecuzione delle previsioni PRG o POC in contrasto con quelle del medesimo DST, fino alla sua approvazione, ma comunque per il tempo massimo di un anno. Una volta approvato il DST decadono automaticamente le previsioni POC in contrasto con previsioni prescrittive DST.

6. Comunque fino all'approvazione del POC:

a) è consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento delle strutture edilizie di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue all'insediamento urbanistico esistente;

b) i comuni possono prevedere:

1) specifiche varianti urbanistiche con le procedure di cui all'articolo 30 finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale;

2) le varianti al PRG che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968;

3) le varianti al PRG finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, ammettendo delocalizzazioni, al recupero delle aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale ovvero riguardanti opere pubbliche o programmi o progetti oggetto di finanziamento pubblico.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli interventi disciplinati dalla l.r. 22/2011. Inoltre nelle aree ricomprese nel PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, anche per il mutamento di destinazione d'uso.

8. Fino alla data di entrata in vigore del POC nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di strumento urbanistico generale adeguato al PPAR ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 34/1992, le Province:

- a) esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 5;
- b) esprimono parere sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 20, comma 6. A tal fine, il Comune entro trenta giorni dall'adozione trasmette il piano alla Provincia, che si esprime nei successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, che può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevole.

9. Le opere pubbliche di interesse statale, da eseguirsi dallo Stato o da Enti istituzionalmente competenti ai sensi della legislazione vigente in materia, sono autorizzate, previo accertamento della conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti effettuato dalla Regione, sentiti i Comuni nel cui territorio ricade il progetto. Per tali opere, nell'ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della suddetta normativa statale, non hanno valore vincolante le previsioni del PPAR, del PTC e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati nonché degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali.

10. I vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni continuano a produrre effetti fino alla data di entrata in vigore del POC. Le norme abrogate dall'articolo 37, fatta eccezione per quelle contenute nella legge regionale di cui al comma 1, lettera g), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi, ove necessario e in quanto compatibili, fino alla completa entrata a regime della disciplina di cui alla presente legge.";

**ah-** dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 37, è inserita la seguente:  
"h bis) l'articolo 5 della legge regionale 14/2008 (Norme per l'edilizia sostenibile)";

- 2)** di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
- si ritiene necessario che la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione sia disciplinata a regime e non tra le norme transitorie.

Il Vice Presidente  
Fabrizio Giuliani

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge, nella consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse genera sviluppo durevole, coesione sociale, competitività economica e rafforza l'identità regionale in una visione di progresso europeo:

- a) riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico e idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, promuovendo politiche e buone pratiche di utilizzo delle risorse territoriali, paesaggistiche e ambientali mediante l'individuazione di strumenti e procedimenti idonei, favorendo in particolare scelte che limitano il consumo di suolo, garantiscono la riduzione e la prevenzione dei rischi per l'incolumità della popolazione, tutelano il patrimonio storico e architettonico;
- b) valorizza il territorio e il paesaggio delle Marche, riconoscendoli come patrimonio comune della società regionale frutto delle trasformazioni prodotte sull'ambiente dall'attività antropica e componente della vita e dell'esperienza quotidiana dei cittadini;
- c) promuove lo sviluppo economico e sociale dei maggiori sistemi urbani e dei centri minori, il restauro, il rinnovamento, il riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, secondo criteri di innovazione tecnica, organizzativa e istituzionale nella dimensione europea;
- d) favorisce l'analisi permanente delle trasformazioni territoriali e, su questa base, le forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica e di accesso alla formazione delle decisioni. In particolare, per garantire a tutti la qualità dei luoghi di vita, incoraggia una costante interrelazione tra i saperi esperti e gli abitanti, chiamati a condividere le scelte di pianificazione fin dall'origine, ricercando assieme alle comunità locali le risposte ai

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge **promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio come bene comune**, nella consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse genera sviluppo durevole, coesione sociale, competitività economica e rafforza l'identità regionale in una visione di progresso europeo. **In particolare:**

**0a) riconosce il territorio ed il paesaggio come patrimonio comune della società regionale, frutto delle trasformazioni naturali e dell'azione umana, quali valori prevalenti rispetto agli interessi pubblici in materia di governo del territorio, nonché componente della vita e dell'esperienza quotidiana dei cittadini;**

- a) *identica*
- b) *soppressa*
- c) promuove lo sviluppo economico e sociale dei maggiori sistemi urbani e dei centri minori, il restauro, il rinnovamento, **la rigenerazione**, il riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, secondo criteri di innovazione tecnica, organizzativa e istituzionale nella dimensione europea;
- d) favorisce l'analisi permanente delle trasformazioni territoriali e, su questa base, le forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica e di accesso alla formazione delle decisioni, **in coerenza con la Convenzione europea del Paesaggio di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000)**. ~~In particolare, per garantire a tutti la~~

bisogni espressi con piena attenzione anche alle differenze di età, cultura, abilità, genere e a ogni altra diversità.

#### **Art. 2**

*(Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica)*

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce lo strumento ordinario fondamentale per il governo del territorio regionale.

2. In coerenza con gli indirizzi europei e con la legislazione statale, costituiscono obiettivi generali della pianificazione di cui al comma 1:

- a) la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto attraverso politiche adeguate in materia di energia e trasporti;
- b) la salvaguardia delle biodiversità e delle reti ecologiche;
- c) la costruzione di nuova qualità territoriale, paesistica e ambientale, da considerare anche quale fattore primario dello sviluppo economico e della coesione sociale;
- d) la riqualificazione e la rigenerazione urbana degli insediamenti;
- e) la salvaguardia dei territori costieri non urbanizzati;
- f) la prevenzione e riduzione dei rischi e la messa in sicurezza dei territori rispetto alle dinamiche evolutive del sistema fisico, ambientale e antropico;
- g) l'equità e la solidarietà tra gli attori pubblici e privati del governo del territorio;
- h) la trasparenza e la partecipazione nei processi decisionali, assumendo la valutazione pubblica delle scelte come modalità ordinaria da adottare nella definizione dei problemi del territorio, nella fissazione degli obiettivi di sviluppo, nell'elaborazione di piani e politiche;
- i) la certezza dei tempi di attuazione.

~~qualità dei luoghi di vita, incoraggia una costante interrelazione tra i saperi esperti e gli abitanti, chiamati a condividere le scelte di pianificazione fin dall'origine, ricercando assieme alle comunità locali le risposte ai bisogni espressi con piena attenzione anche alle differenze di età, cultura, abilità, genere e a ogni altra diversità.~~

**1 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera 0a) del comma 1, la Regione ricerca e sperimenta strumenti efficaci e procedimenti idonei e partecipati diretti a diffondere ed accrescere, a partire dalle comunità locali, la conoscenza del paesaggio marchigiano come patrimonio unico e indivisibile dell'intera collettività, indispensabile per garantire il buon governo del paesaggio e del territorio.**

#### **Art. 2**

*(Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica)*

*Identico*

**Art. 3**

*(Strumenti della pianificazione territoriale e valutazione ambientale strategica)*

1. Ai sensi della presente legge sono in particolare strumenti per il governo del territorio:

- a) il Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) di cui all'articolo 10;
- b) il Documento strategico territoriale (DST) di cui all'articolo 12;
- c) il Piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 14;
- d) il Piano strutturale intercomunale (PISI) di cui all'articolo 16;

e) il Piano operativo comunale (POC) di cui all'articolo 18.

2. Gli atti di cui al comma 1 e le loro modifiche sono soggetti alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della normativa europea, statale e regionale vigente in materia. La VAS non è necessaria in caso di modifiche conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che hanno per legge effetto di variante.

3. Per i PISI, la VAS è effettuata dalla Provincia nel cui territorio insiste la maggior parte del PISI. La VAS del POC è effettuata dal Comune.

4. Per il principio di non duplicazione, non sono sottoposti a VAS gli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 che non comportano varianti agli strumenti sovraordinati, purché questi ultimi siano stati oggetto di valutazione sotto il profilo ambientale.

**Art. 3**

*(Strumenti della pianificazione territoriale e valutazione ambientale strategica)*

1. Ai sensi della presente legge sono in particolare strumenti per il governo del territorio:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) **il Piano strutturale comunale (PSC) o in alternativa il Piano strutturale intercomunale (PISI) di cui all'articolo 16;**
- e) *identica*

2. *Identico*

3. **Per i PSC e i PISI l'autorità competente ad effettuare la VAS è rispettivamente la Provincia territorialmente competente e la Provincia nel cui territorio insiste la maggior parte del PISI. Per i POC l'autorità competente ad effettuare la VAS è il Comune.**

4. *Identico*

**4 bis. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di VAS per i piani sovraordinati, ferma restando la valutazione degli effetti cumulativi.**

**4 ter. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione ambientale strategica sono integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato da questa legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni: le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati da questa legge sono effettuate contestualmente agli analoghi adempimenti**

previsti ai fini della VAS e sono ad essi riunificate.

4 quater. Non sono comunque soggetti a VAS, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione della medesima ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 152/2006 poiché non possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- a) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione di carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968 e non contengono opere soggette alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza;
- b) gli strumenti attuativi dei POC già sottoposti a VAS, che dettagliano scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal POC medesimo e che non contengano opere soggette alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza;
- c) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico e la destinazione d'uso delle aree;
- d) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 contenenti correzioni di errori materiali e/o cartografici;
- e) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- f) le varianti al POC e agli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 che si limitano a introdurre modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi.

## Capo I Soggetti del governo del territorio

### Art. 4 (Collaborazione interistituzionale)

1. Sono soggetti del governo del territorio regionale la Regione, le Province e i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici titolari di funzioni nelle materie della presente legge.

## Capo I Soggetti del governo del territorio

### Art. 4 (Collaborazione interistituzionale)

1. Sono soggetti del governo del territorio regionale la Regione, le Province, **quali enti con funzioni di area vasta**, e i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici titolari di funzioni nelle materie della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 operano in collaborazione tra di loro per la definizione di modalità condivise e coordinate di conoscenza e di pianificazione del territorio, di localizzazione e attuazione degli interventi, garantendo la circolazione e la fruizione dei dati desunti da analisi studi, indagini, ricerche.

3. Costituiscono strumenti ordinari per l'attuazione della collaborazione interistituzionale gli accordi territoriali di cui all'articolo 26 e le conferenze di pianificazione (CP) di cui all'articolo 27.

**Art. 5**  
(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni generali di coordinamento, indirizzo e monitoraggio della pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della tutela dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e monitoraggio si esercitano anche mediante le CP di cui agli articoli 17 e 27.

2. La Regione definisce, mediante i propri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, una visione strategica coerente con le linee di sviluppo nazionali ed europee, nella quale il territorio, il paesaggio e l'ambiente sono assunti come riferimento primario per lo sviluppo economico e la coesione sociale.

3. L'Assemblea legislativa regionale in particolare approva:

- a) il PPAR, con le procedure di cui all'articolo 11;
- b) il DST, con le procedure di cui all'articolo 13.

4. La Giunta regionale, in particolare:

- a) attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali, secondo gli indirizzi del DST e previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) definisce gli ambiti di pianificazione, intesi quali ambiti intercomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni dei Comuni attraverso forme associative e di cooperazione in materia di pianificazione territoriale e principalmente per la redazione, l'approvazione e l'attuazione del PISI. La medesima deliberazione indica gli ambiti di interesse strategico nei quali la Regione partecipa alla CP di cui all'articolo 17;

- b) esercita il potere sostitutivo nei casi di inadempiamento all'esercizio delle funzioni di cui

2. I soggetti di cui al comma 1 operano in collaborazione tra di loro per la definizione di modalità condivise e coordinate di conoscenza e di pianificazione del territorio, di localizzazione e attuazione degli interventi, garantendo la circolazione e la fruizione dei dati desunti da analisi studi, indagini, ricerche, **anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 33.**

3. *Identico*

**Art. 5**  
(Funzioni della Regione)

1. *Identico*

2. La Regione definisce, mediante i propri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, una visione strategica coerente con le linee di sviluppo nazionali ed europee, nella quale il territorio, il paesaggio e l'ambiente sono assunti come riferimento primario per lo sviluppo ~~economico~~ **regionale durevole** e la coesione sociale.

3. *Identico*

4. La Giunta regionale, in particolare:

- a) attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali, secondo gli indirizzi del DST e previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), **del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) e sentita la competente commissione assembleare**, definisce gli ambiti di pianificazione, intesi quali ambiti intercomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni dei Comuni attraverso forme associative e di cooperazione in materia di pianificazione territoriale e principalmente per la redazione, l'approvazione e l'attuazione del PISI. La medesima deliberazione indica gli ambiti di interesse strategico nei quali la Regione partecipa alla CP di cui all'articolo 17;

- b) *identica*

alla presente legge, previa diffida e sentito il CAL.

5. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di individuazione dei beni paesaggistici ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

6. La Giunta regionale adotta con apposita deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco degli enti in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 5. L'elenco è aggiornato a seguito delle variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

7. Le funzioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera m), e 7, comma 5, restano di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province.

#### Art. 6

(Funzioni delle Province)

1. Le Province predispongono e adottano il PTC con le procedure di cui all'articolo 15.

2. Spettano inoltre alle Province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

a) la partecipazione alla CP di cui all'articolo 17 per l'adozione del PISI;

b) la formulazione delle osservazioni sui POC ai sensi dell'articolo 19, comma 5;

c) la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale);

d) la nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati anche di iniziativa privata e loro varianti, nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

5. *Identico*

**5 bis. La Regione svolge altresì la funzione relativa all'individuazione ed attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), ai sensi dell'articolo 32.**

6. *Identico*

7. *Identico*

#### Art. 6

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, **quali enti con funzioni di area vasta**, predispongono e adottano il PTC con le procedure di cui all'articolo 15.

2. Spettano inoltre alle Province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

a) *identica*

**a bis) espressione del parere di conformità del PSC o sue varianti con la normativa vigente e con le previsioni dei Piani territoriali e dei programmi di carattere sovraumunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del DST e del PTC;**

b) **la formulazione di pareri sui POC nelle conferenze di servizi di cui all'articolo 19;**

c) *identica*

d) *identica*

- e) la sospensione o la demolizione di opere e l'annullamento di provvedimenti autorizzatori comunali secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e l'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 31 della stessa legge;
- g) l'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), ai sensi dell'articolo 32;
- h) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non tutelati come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche ricadenti in zone limitrofe;
- i) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni svolte dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 e l'adozione, previa diffida, dei necessari interventi sostitutivi;
- l) l'adozione dei pareri previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- m) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt), per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio provinciale.
- 3.** Le funzioni di cui all'articolo 7, comma 5, sono di competenza della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni ricadenti nel territorio della medesima.

**Art. 7***(Funzioni dei Comuni)*

**1.** I Comuni, associati negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adottano il PISI secondo le procedure di cui all'articolo 17.

**2.** I Comuni adottano e approvano il POC secondo le procedure di cui all'articolo 19.

**3.** I Comuni adottano e approvano inoltre in particolare, in base alla procedura unificata di cui all'articolo 21, i seguenti strumenti attuativi:

- a) i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

e) *identica*

f) *identica*

g) *soppressa*

h) *identica*

i) *identica*

l) *identica*

m) *identica*

**3.** *Identico*

**Art. 7***(Funzioni dei Comuni)*

**1.** I Comuni, compresi negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adottano il Piano strutturale comunale (PSC) o in alternativa il Piano strutturale intercomunale (PISI) secondo le procedure di cui agli articoli 16 bis e 17.

**2.** *Identico*

**3.** I Comuni adottano e approvano inoltre in particolare, in base alla procedura unificata di cui all'articolo 21, i seguenti strumenti attuativi:

- a) *identica*

- b) i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- c) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
- d) i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- e) i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 1150/1942;
- f) il programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), ai sensi della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

4. I Comuni provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente tutelate, ai sensi della Parte terza del d.lgs. 42/2004.

5. Sono conferite ai singoli Comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui al medesimo articolo 146 e l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni comunque sottoposti a tutela. Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

**f bis) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 179/1992;  
f ter) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del d.l. 398/1993, convertito in legge 493/1993.**

4. *Identico*

5. *Identico*

b) il soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti all'articolo 8, comma 2, o in alternativa siano state costituite le commissioni di cui al medesimo articolo 8.

**6.** I Comuni possono conferire le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Comunità montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 5. Le medesime funzioni sono esercitate dagli Enti parco in possesso dei requisiti di cui al comma 5 nei territori di loro competenza.

**7.** Spetta ai Comuni il rilascio dei permessi di costruire in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, solo se concorrono le seguenti condizioni:

- a) la facoltà di rilasciare permessi in deroga è prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il permesso in deroga riguarda impianti od opere pubbliche o di interesse pubblico, quest'ultimo purché adeguatamente motivato;
- c) il volume o la superficie utile assentiti non superano del 10 per cento il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;
- d) non sussistono ragioni contrarie di natura ambientale o architettonica;
- e) sono rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

**8.** Il permesso di cui al comma 7 non è rilasciato:

- a) per interventi ricadenti nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968;
- b) per permessi in deroga alle disposizioni del PPAR immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici.

**9.** Spetta altresì ai Comuni l'esercizio di tutte le funzioni nelle materie di cui alla presente legge non espressamente conferite ad altro ente.

**6. Identico**

**7. Identico**

**8. Identico**

**9. Identico**

**Art. 8***(Commissioni locali per il paesaggio)*

1. Le commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 possono essere costituite dagli enti cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 6, comma 3, e 7, commi 5 e 6, anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.

2. Le commissioni sono composte da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da:

- a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
- b) un laureato in materie botanico vegetazionali, agronomiche e forestali;
- c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.

3. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel PPAR, nel PISI e nel POC a esso adeguati, accertandone:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal PPAR, dal PISI e dal POC;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel PPAR.

**Art. 9***(Partecipazione)*

1. I cittadini singoli o associati e le organizzazioni della società regionale hanno diritto a prendere parte in modo informato ai processi decisionali che riguardano l'assetto territoriale e la qualità della vita.

2. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano in maniera consapevole, attiva e responsabile alla formazione degli strumenti di governo del territorio, in ogni fase e senza soluzione di continuità, con le modalità stabilite dalla presen-

**Art. 8***(Commissioni locali per il paesaggio)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel PPAR, **nel PSC o** nel PISI e nel POC a esso adeguati, accertandone:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal PPAR, **dal PSC o** dal PISI e dal POC;
- b) *identica*.

**Art. 9***(Partecipazione)*

1. *Identico*

2. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano in maniera consapevole, attiva e responsabile alla formazione degli strumenti di governo del territorio, in ogni fase e senza soluzione di continuità, con le modalità stabilite dalla presen-

te legge. Ulteriori modalità possono essere disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, in modo da garantire che:

- a) la partecipazione sia aperta a tutti gli attori rilevanti in rapporto al contesto interessato;
- b) l'eventuale identificazione di specifici soggetti da consultare in relazione a determinate fasi o attività dei processi decisionali sia effettuata in base a criteri predeterminati, applicati in modo trasparente;
- c) siano individuate azioni specifiche volte alla massima diffusione al pubblico delle informazioni, anche tecniche, relative al procedimento di formazione degli strumenti di governo del territorio;
- d) siano realizzate attività di formazione a supporto dei processi partecipativi, destinate a tecnici, amministratori, dipendenti regionali e degli enti locali, organizzazioni di cittadini;
- e) siano valorizzati e sostenuti i progetti di partecipazione promossi dall'autonoma iniziativa dei soggetti interessati, organizzazioni di cittadini o imprese, scuole, enti locali.

**3.** I soggetti di cui all'articolo 4 attivano processi decisionali partecipativi ai sensi del comma 2 sia in sede di redazione degli strumenti di governo del territorio di rispettiva competenza sia ogniqualvolta intendono apportare varianti agli strumenti vigenti e in particolare:

- a) adottano il metodo argomentativo quale principio basilare della pianificazione, motivando adeguatamente le scelte operate dagli strumenti di governo del territorio;
- b) promuovono la costruzione di strategie condivise con i soggetti di cui al comma 1, in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, mediante la definizione di azioni comuni per la risoluzione di specifiche problematiche riguardanti il territorio, informate a criteri di utilità pubblica, valore sociale, sostenibilità ambientale, rendimento economico;
- c) possono organizzare dibattiti pubblici in previsione di interventi suscettibili di impatti rilevanti di natura ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale ed economica.

te legge. Ulteriori modalità possono essere disciplinate con deliberazione della Giunta regionale; **La Giunta regionale con apposito regolamento, sentita la competente commissione assembleare, determina le forme obbligatorie minime di informazione e di partecipazione nonché le modalità con le quali i cittadini, singoli o associati, possono richiedere l'attivazione delle procedure partecipative previste da questa legge**, in modo da garantire che:

- a) la partecipazione sia aperta a tutti gli attori rilevanti **coinvolti** in rapporto al contesto interessato;
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

**e bis) vengano adottati tempi certi di attuazione del processo partecipativo.**

**3.** I soggetti di cui all'articolo 4 attivano processi decisionali partecipativi ai sensi del comma 2 sia in sede di redazione degli strumenti di governo del territorio di rispettiva competenza sia ogniqualvolta intendono apportare varianti agli strumenti vigenti e in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) ~~possono organizzare~~ **organizzano** dibattiti pubblici in previsione di interventi suscettibili di impatti rilevanti di natura ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale ed economica.

**Art. 9 bis**  
**(Riduzione dei rischi)**

1. I soggetti del governo del territorio di cui all'articolo 4, perseguono la messa in sicurezza dei territori rispetto al rischio di eventi calamitosi e definiscono ipotesi di trasformazione e di sviluppo compatibili con tale finalità.

2. Per le finalità del comma 1:

- a) la Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio istituito dall'articolo 33, elabora, aggiorna costantemente e rende disponibile il quadro delle conoscenze fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici;
- b) i Comuni predispongono i piani di protezione civile, elaborano gli studi di microzonazione sismica del territorio, le analisi della condizione limite per l'emergenza per il sistema urbano e gli studi di vulnerabilità degli abitati, e dei rischi ad essi relativi, recependone gli esiti all'interno dei propri strumenti di pianificazione.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli strumenti della pianificazione indicati all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), contengono un "Elaborato per la prevenzione e riduzione dei rischi" in cui vengono raccolte le informazioni disponibili, eventualmente integrandole con nuove ricognizioni ritenute necessarie e opportune, in materia di rischio e di vulnerabilità sismica, di rischio idrogeologico, di rischio industriale e di altri rischi che interessano il territorio e l'ambiente considerato, definendo le conseguenti misure da adottare.

4. Le caratteristiche dell'elaborato di cui al comma 3 sono precisate con successivo atto della Giunta regionale anche riunendo e mettendo a sistema le prescrizioni delle normative di settore, nazionali e regionali, in materia.

**Capo II**  
**Strumenti della pianificazione territoriale**

**Art. 10**  
*(Piano paesaggistico ambientale regionale)*

1. Il PPAR, quale carta fondamentale del territorio marchigiano, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e del d.lgs. 42/2004,

**Capo II**  
**Strumenti della pianificazione territoriale**

**Art. 10**  
*(Piano paesaggistico ambientale regionale)*

1. Il PPAR, quale carta fondamentale del territorio marchigiano, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio di cui alla legge 14/2006 e del d.lgs. 42/2004, assicura la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, identitari e culturali della Regione, definendo e promuovendo

assicura la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, identitari e culturali della Regione, definendo e promuovendo forme di uso del territorio sostenibili e durevoli.

2. Il PPAR, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche e delle loro interrelazioni, nonché alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la tutela e valorizzazione delle risorse medesime.

3. Il PPAR in particolare:

- a) effettua le attività previste dall'articolo 143, comma 1, del d.lgs. 42/2004, individuando le politiche e le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, tenendo conto delle situazioni di degrado e di rischio anche in relazione all'assetto idrogeologico e con particolare attenzione ai paesaggi della vita quotidiana indicati dalla Convenzione di cui al comma 1;
- b) individua e caratterizza gli ambiti di paesaggio sulla base delle tipologie territoriali e dei caratteri fisici, ambientali e identitari essenziali del territorio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché ai centri storici;
- c) identifica le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina paesaggistica ai fini della gestione dei suoli, della bonifica e della trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste, nonché le aree costiere nelle quali adottare particolari misure volte a contenere i fenomeni di trasformazione e l'urbanizzazione;
- d) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), nonché quelle incluse nella Rete ecologica delle Marche (REM) di cui alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010");
- e) determina le misure per garantire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio;

do forme di uso del territorio sostenibili e durevoli, **finalizzate alla qualità paesaggistica.**

2. Il PPAR, **attraverso la collaborazione interistituzionale**, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche e delle loro interrelazioni, nonché alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la tutela e valorizzazione delle risorse medesime.

3. Il PPAR in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) identifica le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina paesaggistica ai fini della **gestione tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali, in particolare dei centri storici, della gestione dei paesaggi rurali**, dei suoli, della bonifica e della trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste, nonché le aree costiere nelle quali adottare particolari misure volte a contenere i fenomeni di trasformazione e l'urbanizzazione;
- d) *identica*
- e) *identica*

f) può prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

4. Gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al comma 3, lettera a), prevedono in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche identitarie, dei valori e delle morfologie costitutive, ivi comprese le tipologie architettoniche espressione della cultura locale, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali, nonché delle tecniche innovative compatibili con gli obiettivi di qualità;
- b) la previsione di linee guida per lo sviluppo adeguate ai diversi livelli di valore riconosciuti e tali da esaltare il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alle aree agricole quali elementi costitutivi del paesaggio tradizionale della Regione;
- c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.

5. Il PPAR formula obiettivi di qualità, indirizzi, direttive e prescrizioni per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone paesaggistico-territoriali omogenee:

- a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesaggistico;
- b) le tipologie di trasformazione e di uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
- c) i limiti e i rapporti che definiscono le condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi, con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico vegetazionali, ecologici e antropici esistenti;
- d) le iniziative da promuovere e da favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

6. I contenuti del PPAR costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004.

7. Le previsioni del PPAR costituiscono indirizzo in materia di tutela del paesaggio per l'elaborazione dei piani delle aree naturali protette. Le prescrizioni di natura paesaggistica presenti nei piani delle aree naturali protette vigenti sono confermate ove il PPAR non ne preveda espressamente la modifica o l'abrogazione.

f) *identica*

4. *Identico*

5. *identica*

6. *Identico*

7. ~~Le previsioni del PPAR costituiscono~~ **Alle previsioni del PPAR si applica l'articolo 145 del d.lgs. 42/2004. Esse costituiscono** indirizzo in materia di tutela del paesaggio per l'elaborazione dei piani delle aree naturali protette. Le prescrizioni di natura paesaggistica presenti nei piani delle aree naturali protette vigenti sono confermate ove il PPAR non ne preveda espressamente la modifica o l'abrogazione.

**Art. 11***(Procedimento di formazione del PPAR)*

1. Lo schema di PPAR è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito web della Regione. Gli allegati sono contestualmente depositati presso la struttura organizzativa regionale competente, a disposizione di chiunque vi abbia interesse. L'avviso di adozione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

2. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali, nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni allo schema, limitatamente alle previsioni e agli interventi a tal fine espressamente indicati dal PPAR adottato. Sono in ogni caso immediatamente vincolanti le disposizioni cui il PPAR riconosce espressamente tale efficacia.

4. In base all'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, la Giunta regionale delibera la presentazione del PPAR all'Assemblea legislativa regionale, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni presentate ovvero controdeducendo alle medesime. Le osservazioni sono prese in considerazione dall'Assemblea legislativa regionale per gruppi omogenei.

5. Il PPAR è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale nei termini indicati dall'accordo di cui al comma 4 ed è pubblicato nel sito web della Regione. Esso è contestualmente depositato con gli allegati presso la sede della Giunta regionale. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

6. Il PPAR entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

7. All'adeguamento o alla variazione del PPAR si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

**Art. 12***(Documento strategico territoriale)*

1. Il DST è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria regionale e con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Esso è finalizzato ad accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantendo la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali, la sicurezza dei territori, delle popolazioni e degli insediamenti

**Art. 11***(Procedimento di formazione del PPAR)**Identico***Art. 12***(Documento strategico territoriale)**Identico*

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

2. Il DST individua i temi settoriali di riferimento per delineare le strategie territoriali, definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie, costituisce il riferimento generale per le trasformazioni del territorio cui si conformano gli strumenti di pianificazione di livello provinciale, intercomunale e comunale.

3. Il DST identifica le aree contigue alle Regioni confinanti e le aree interprovinciali e intercomunali nelle quali sia opportuno procedere con specifici strumenti al fine di un ordinato sviluppo delle trasformazioni territoriali, dettando in particolare le linee di indirizzo per la definizione degli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).

4. Il DST tiene conto in particolare delle previsioni contenute nei piani di difesa del suolo e di assetto idrogeologico, nella REM e nel PPAR.

#### Art. 13

*(Procedimento di formazione del DST)*

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare che individua, con riguardo agli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale, di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio che si intendono perseguire, le principali componenti dell'assetto e delle trasformazioni territoriali e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali (CAL) e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) per eventuali valutazioni e proposte, da esprimere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il documento preliminare è trasmesso altresì per conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali interessate.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte raccolte ai sensi del comma 1, delibera la proposta di DST e la trasmette all'Assemblea legislativa regionale. La proposta di DST è depositata presso la sede della Giunta regionale per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione ed è altresì pubblicata sul sito web della Regione medesima.

3. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 2 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e organismi pubblici;
- b) i comitati e le associazioni economiche e sociali, nonché quelle costituite per la tutela di interessi diffusi.

#### Art. 13

*(Procedimento di formazione del DST)*

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare, **predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9**, che individua, con riguardo agli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale, di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio che si intendono perseguire, le principali componenti dell'assetto e delle trasformazioni territoriali **e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali (CAL) e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) per eventuali valutazioni e proposte, da esprimere entro sessanta giorni dal ricevimento.** Il documento preliminare è trasmesso **altresì** per conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali interessate.

2. La Giunta regionale, ~~tenuto conto delle valutazioni e delle proposte raccolte ai sensi del comma 1;~~ delibera la proposta di DST e la trasmette all'Assemblea legislativa regionale. La proposta di DST è depositata presso la sede della Giunta regionale per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione ed è altresì pubblicata sul sito web della Regione medesima.

3. *Identico*

4. L'Assemblea legislativa regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni presentate e approva il DST.

5. Copia integrale del DST approvato è depositata per la libera consultazione, anche in solo formato digitale, presso la Regione e le Province ed è altresì consultabile nel sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nel BUR.

6. Il DST entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione di cui al comma 5.

#### **Art. 14**

*(Piano territoriale di coordinamento)*

1. Il PTC determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale non ricompresi nel DST, nel rispetto delle prescrizioni, indicazioni e strategie previste dal DST medesimo, dal PPAR, dalla REM e dagli altri strumenti di pianificazione sovraordinati ai sensi della legislazione vigente.

2. Il PTC precisa gli obiettivi e gli indirizzi di assetto territoriale per gli ambiti della pianificazione intercomunale ai fini del loro coordinamento e indica in particolare:

- a) le diverse destinazioni generali del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione, non previste dal DST;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del PTC stesso;
- f) i criteri ai quali i Comuni, all'atto della redazione del PISI, devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi.

3. Il PTC inoltre, sentiti gli enti pubblici interessati:

- a) introduce, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultano utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPAR;
- b) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico;

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

#### **Art. 14**

*(Piano territoriale di coordinamento)*

1. Il PTC **ai sensi della legislazione vigente** determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale non ricompresi nel DST, nel rispetto delle prescrizioni, indicazioni e strategie previste dal DST medesimo, dal PPAR, dalla REM e dagli altri strumenti di pianificazione sovraordinati ai sensi della legislazione vigente.

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

- c) definisce il progetto di rete ecologica di scala provinciale;
- d) individua gli obiettivi del progetto di mobilità sostenibile del territorio provinciale.

4. Per l'attuazione del PTC, la Provincia può promuovere gli accordi territoriali di cui all'articolo 26, diretti a definire gli interventi tecnico-finanziari di livello intercomunale da realizzare in un preciso arco temporale.

#### Art. 15

*(Procedimento di formazione del PTC)*

1. La Provincia predisporre e adotta il PTC assicurando, sin dalla fase iniziale di predisposizione, la partecipazione della Regione, dei Comuni e degli altri enti interessati mediante la convocazione di CP consultive ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

2. Lo schema adottato è pubblicato sui siti web della Provincia, dei Comuni interessati e della Regione ed è contemporaneamente depositato presso la sede della Provincia e dei Comuni compresi nell'area oggetto del PTC medesimo. L'avviso dell'adozione è pubblicato nel BUR.

3. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le osservazioni possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente alle previsioni e agli interventi a tal fine espressamente indicati nel PTC medesimo.

4. Entro i successivi novanta giorni, la Provincia procede all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni e convoca la CP decisoria di cui all'articolo 27, comma 4, per l'approvazione del PTC, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione e dei Comuni interessati.

5. In sede di CP di cui al comma 4 la Regione accerta la conformità delle previsioni del PTC al DST, al PPAR e agli altri piani di settore sovraordinati, nonché il rispetto delle norme e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.

6. La pubblicazione e il deposito del PTC approvato avvengono secondo quanto previsto dal comma 2. Il PTC entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel BUR.

7. In caso di dichiarazione di non conformità resa ai sensi del comma 5, la Provincia si adegua ai rilievi espressi dal rappresentante della Regione entro il termine di centoventi giorni. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di adozione del PTC decade e il piano deve essere riadottato dalla Provincia con le procedure previste dal presente articolo.

#### 4. Soppresso

#### Art. 15

*(Procedimento di formazione del PTC)*

1. La Provincia, **quale ente con funzioni di area vasta**, predisporre e adotta il PTC assicurando, sin dalla fase iniziale di predisposizione, la partecipazione della Regione, dei Comuni e degli altri enti interessati mediante la convocazione di CP consultive ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

7. *Identico*

**Art. 16***(Piano strutturale intercomunale)*

1. I Comuni di ciascuno degli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), predispongono in forma associata il PISI, in conformità con le indicazioni strategiche del DST, con il PPAR, il PTC e gli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati.

2. Il PISI interessa tutti i territori dei Comuni associati e si articola nei seguenti contenuti:

a) individua il ruolo strategico dell'area all'interno di sistemi territoriali più ampi e in particolare:

- 1) identifica la traiettoria di sviluppo tendenziale dell'ambito e gli impatti sulla competitività e la coesione sociale e territoriale;
- 2) definisce una possibile strategia di sviluppo, anche attraverso la consultazione dei soggetti sociali e degli operatori di rilievo per l'area interessata, basata sulla sostenibilità ambientale, le specificità e i valori territoriali e paesaggistici;

b) indica obiettivi e misure di sostenibilità ambientale e di tutela degli ecosistemi e in particolare:

- 1) analizza lo stato dell'ambiente al momento della redazione del piano, evidenziandone le criticità e i punti di forza;
- 2) definisce gli obiettivi di miglioramento per le diverse matrici ambientali e le misure di sostenibilità energetico-ambientale;
- 3) valuta come le scelte proposte incidono sullo stato dell'ambiente, attraverso il rapporto ambientale per la procedura di VAS;
- 4) definisce la struttura della REM nell'ambito intercomunale, realizzandone in particolare gli obiettivi di connettività;

c) persegue il miglioramento della qualità del paesaggio in attuazione del PPAR e in particolare:

- 1) caratterizza la struttura paesaggistica del territorio compreso nell'ambito di pianificazione in riferimento all'ambito di paesaggio individuato dal PPAR;
- 2) rappresenta su cartografia in scala adeguata le aree tutelate ai sensi della normativa statale e regionale;
- 3) individua e perimetra gli ambiti definitivi di tutela in conformità al PPAR, verificando e armonizzando le determinazioni degli strumenti urbanistici vigenti ove questi siano stati adeguati al PPAR stesso e introducendo se necessario, in modifica degli stessi, ulteriori e più dettagliate previsioni per assicurare l'ottimale salvaguar-

**Art. 16***(Piano strutturale)*

1. I Comuni approvano il Piano strutturale avente valore di documento programmatico in conformità alle indicazioni strategiche del DST, al PPAR, al PTC e agli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati. In alternativa i Comuni compresi nel medesimo ambito di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) possono predisporre Piani Strutturali intercomunali (PISI) coerenti con le linee di indirizzo e gli obiettivi del DST.

2. Il PSC o in alternativa il PISI individuano una serie di obiettivi di carattere generale che l'Amministrazione intende perseguire. In particolare essi si articolano nei seguenti contenuti:

- a) individuano il ruolo strategico del territorio all'interno di sistemi territoriali più ampi;
- b) indicano obiettivi e misure di sostenibilità ambientale e di tutela degli ecosistemi;
- c) perseguono il miglioramento della qualità del paesaggio in attuazione del PPAR;
- d) identificano la vulnerabilità del territorio valutandone la localizzazione e la consistenza;
- e) precisano le scelte nel campo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- f) definiscono le scelte generali riguardo agli insediamenti che ricadono nell'ambito;
- g) determinano le scelte per le aree produttive;
- h) dettano, nel caso di PISI, i criteri generali, gli obiettivi specifici e gli indirizzi attuativi per la compensazione territoriale e la perequazione intercomunale all'interno dell'ambito ai fini dell'accordo di perequazione intercomunale di cui all'articolo 25, da stipulare successivamente all'approvazione del PISI.

3. Le previsioni del PSC o del PISI sono vincolanti per i Comuni e non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvo diversa indicazione del PSC o del PISI stesso e salvi i casi in cui riproducono e specificano previsioni del PPAR o degli altri strumenti sovraordinati ai sensi delle normative di settore.

4. Il periodo di validità del PSC o del PISI, che non può essere inferiore a dieci anni o superiore a quindici, è definito rispettivamente dal singolo Comune o dai Comuni compresi nel medesimo ambito fin dal momento dell'adozione, tenendo conto delle di-

- dia dei valori paesaggistici e il coordinamento delle tutele;
- 4) dà attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica del PPAR;
  - 5) descrive ulteriori paesaggi locali per i quali prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione;
- d) identifica la vulnerabilità del territorio valutandone la localizzazione e la consistenza e in particolare:
- 1) rappresenta in cartografia adeguata le aree a rischio idrogeologico;
  - 2) valuta le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
  - 3) valuta il territorio in relazione alla pericolosità sismica;
- e) individua gli elementi fondamentali del sistema infrastrutturale dell'emergenza a livello intercomunale;
- f) precisa le scelte nel campo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e in particolare:
- 1) individua i fabbisogni e i progetti di infrastrutture per la mobilità, definendone anche gli obiettivi di inserimento paesaggistico;
  - 2) definisce un progetto di mobilità sostenibile a scala intercomunale, anche fornendo indirizzi per il piano urbano della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);
  - 3) identifica la struttura della mobilità pedonale e ciclabile, con particolare riferimento alla rete della sentieristica storica o ambientale;
- g) definisce le scelte generali riguardo agli insediamenti che ricadono nell'ambito e in particolare:
- 1) stabilisce il dimensionamento massimo sostenibile per gli insediamenti, i servizi e le infrastrutture;
  - 2) indica gli specifici obiettivi di salvaguardia dei centri e delle parti storiche degli insediamenti, nonché le azioni previste per la loro qualificazione fisica e funzionale, di norma attraverso interventi di manutenzione, restauro e risanamento;
  - 3) individua le aree degradate con riferimento a quanto stabilito dalla l.r. 22/2011, indicandone le potenziali vocazioni;
  - 4) specifica obiettivi di qualità urbana per i diversi insediamenti presenti nell'ambito;
- h) determina le scelte per le aree produttive e in particolare:
- 1) individua le aree produttive idonee a esse-

**namiche socio-economiche e delle caratteristiche del territorio. Il PSC o il PISI resta comunque in vigore fino all'adozione del successivo.**

**5. I Comuni danno esecuzione alle previsioni del PSC o del PISI mediante il POC.**

- re ampliate per assumere rilievo intercomunale e gli ambiti più idonei alla localizzazione di nuove aree produttive di rilievo intercomunale, precisandone l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali;
- 2) identifica le misure per trasformare le aree produttive esistenti in APEA;
  - 3) individua le aree produttive dismesse da rinaturalizzare, riqualificare o rifunzionizzare;
  - 4) applica quanto previsto dall'articolo 29 in caso di presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- i) detta i criteri generali, gli obiettivi specifici e gli indirizzi attuativi per la compensazione territoriale e la perequazione intercomunale all'interno dell'ambito ai fini dell'accordo di perequazione intercomunale di cui all'articolo 25, da stipulare successivamente all'approvazione del PISI.
- 3. Le previsioni del PISI:**
- a) sono vincolanti per i Comuni;
  - b) non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvo diversa indicazione del PISI stesso e salvi i casi in cui riproducono e specificano previsioni del PPAR o degli altri strumenti sovraordinati ai sensi delle normative di settore.
- 4.** Il periodo di validità del PISI, che non può essere inferiore a dieci anni o superiore a quindici, è definito dai Comuni associati fin dal momento dell'adozione, tenendo conto delle dinamiche socio-economiche e delle caratteristiche del territorio. Il PISI resta comunque in vigore fino all'adozione del successivo.
- 5.** I Comuni danno esecuzione alle previsioni del PISI mediante il POC.

#### **Art. 16 bis**

#### ***(Procedimento di formazione del PSC)***

**1.** Il PSC adottato dal Comune è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PSC adottato, presentandole al Comune.

**2.** Il Comune esamina le osservazioni pervenute ed adotta definitivamente il Piano con le eventuali modifiche conseguenti all'acco-

**Art. 17***(Procedimento di formazione del PISI)*

1. Il PISI è approvato dalla CP costituita dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono ricompresi negli ambiti di pianificazione definiti nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché dal rappresentante della Regione negli ambiti individuati dalla deliberazione medesima.

2. I Comuni prendono parte alla votazione delle deliberazioni della CP mediante attribuzione di pesature ai singoli voti dei rappresentanti, determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 60 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 40 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT.

3. Il Presidente della Provincia e il rappresentante della Regione non hanno diritto di voto. A essi è riservato un diritto di veto nel caso di contrasto delle deliberazioni con le norme di legge o di non conformità delle stesse deliberazioni alle previsioni dei piani sovraordinati.

4. La CP è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l'intervento della metà più uno degli enti costituenti.

5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CP sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

glimento delle osservazioni medesime.

3. Il Comune, nei successivi trenta giorni dall'adozione definitiva, invia il PSC alla Provincia per l'espressione del parere sulla conformità del medesimo con la normativa vigente e con le previsioni dei Piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale ed in particolare con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del DST e del PTC. La Provincia si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento del PSC. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

4. Il Comune approva il PSC nei centoventi giorni successivi a pena di decadenza.

5. Il PSC è pubblicato sui siti web del Comune, della Provincia e della Regione. Una copia cartacea è depositata presso la Provincia e presso il Comune. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

6. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 5.

**Art. 17***(Procedimento di formazione del PISI)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

a) in prima convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano i due terzi degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione;

b) in seconda convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano almeno la metà più uno degli enti costituenti e il 51 per cento delle quote di partecipazione.

6. Ai componenti della CP non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

7. In caso di ambiti interprovinciali, alla CP partecipano i Presidenti delle Province interessate e la presidenza spetta al Presidente della Provincia nella quale ricade la maggior parte del territorio dell'ambito.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, la CP adotta un proprio regolamento di funzionamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale previo parere del CAL.

9. Il PISI adottato dalla CP è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PISI adottato, presentandole alla CP.

10. La CP esamina le osservazioni pervenute e approva il PISI nei centottanta giorni successivi a pena di decadenza, trasmettendolo contestualmente ai Comuni interessati.

11. Il PISI è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Una copia cartacea è depositata presso la Provincia e presso ciascun Comune interessato. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

12. Il PISI entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 11.

#### Art. 18

(Piano operativo comunale)

1. Il POC è lo strumento urbanistico che, sulla base delle indicazioni strutturali e strategiche del PISI e mediante la disciplina degli interventi sul territorio, definisce il disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio. Il POC viene predisposto in conformità alle previsioni del PPAR e del PISI e non

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Soppresso*

9. Il PISI adottato dalla CP è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro ~~novanta~~ **sessanta** giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PISI adottato, presentandole alla CP.

10. La CP esamina le osservazioni pervenute e approva il PISI nei ~~centottanta~~ **centoventi** giorni successivi a pena di decadenza, trasmettendolo contestualmente ai Comuni interessati.

11. *Identico*

12. *Identico*

#### Art. 18

(Piano operativo comunale)

1. Il POC è lo strumento urbanistico che regola in modo prescrittivo le operazioni di trasformazione urbanistico edilizie per l'intero territorio comunale. Il POC viene predisposto in conformità alle previsioni del PPAR, alle previsioni prescrittive del DST, del PTC e in coerenza con il piano strutturale

può modificarne i contenuti, salvo quanto previsto al comma 6.

**2.** Il POC contiene in particolare:

- a) la zonizzazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, i parametri urbanistici ed edilizi per l'intero territorio comunale;
- b) le eventuali ulteriori specificazioni degli standard stabiliti dal PISI;
- c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, con particolare riferimento agli strumenti della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 22/2011;
- d) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- e) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e degli spazi verdi intesi come sistema tendenzialmente continuo che integra l'insediamento e realizza la rete ecologica urbana;
- f) le aree degradate individuate ai sensi della l.r. 22/2011, sulle quali è prevista la realizzazione di programmi di riqualificazione;
- g) le misure volte a prevenire i rischi sismici e idrogeologici, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 novembre 2012, n. 35 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica);
- h) le misure volte ad attuare e incentivare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della pianificazione energetico ambientale regionale;
- i) i percorsi pedonali, ciclabili e il progetto di integrazione degli insediamenti con la mobilità sostenibile.

**3.** Il POC disciplina la realizzazione contestuale degli interventi e delle connesse dotazioni territoriali, ivi comprese le infrastrutture per la mobilità. A tale scopo può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 5, il valore e gli effetti del piano urbanistico attuativo ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

**di cui all'articolo 16.**

**2.** Il POC contiene in particolare:

- a) *identica*
- b) le eventuali ulteriori specificazioni degli standard stabiliti dal **PSC o dal PISI**;
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *soppressa*
- g) *identica*
- h) *identica*
- i) *identica*

**2 bis.** Il POC si articola in:

- a) **aree della città esistente e aree agricole;**
- b) **aree della città da trasformare comprese quelle costruite.**

**3.** Il POC disciplina la realizzazione contestuale degli interventi e delle connesse dotazioni territoriali, ivi comprese le infrastrutture per la mobilità. A tale scopo può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 5 **ter**, il valore e gli effetti del piano urbanistico attuativo ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

**3 bis.** Il POC può altresì individuare aree idonee alla realizzazione di costruzioni sopraelevate dal suolo e strutturalmente integrate nella vegetazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia di foreste e di tutela del paesaggio.

4. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale e ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Costituisce inoltre strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

5. Il POC ha validità di almeno cinque anni e rimane efficace fino all'approvazione del successivo. Le sue previsioni, ancorché non attuate, non vincolano in ogni caso i POC seguenti.

6. Ove il POC preveda per la sua attuazione il ricorso ad accordi con soggetti privati deve darne specifica motivazione, con riguardo in particolare al perseguimento dell'interesse pubblico pena la nullità delle relative previsioni.

7. Il POC assicura il perseguimento degli standard di qualità di cui all'articolo 31 e può introdurre ulteriori specificazioni degli standard di qualità territoriale-urbana ed ecologico-ambientale fissati nel PISI, finalizzate al loro incremento qualitativo e quantitativo.

#### Art. 19

*(Procedimento di formazione del POC)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/2011, per l'approvazione, la variazione e l'aggiornamento del POC, il Comune attiva le forme di partecipazione e di consultazione dei Comuni contermini coinvolti nella redazione del PISI, nonché della Regione, delle Province e degli enti pubblici interessati per la definizione degli obiettivi e dei criteri della trasformazione urbana previsti nell'arco della legislatura regionale.

**3 ter. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le caratteristiche ed i parametri strutturali e dimensionali delle costruzioni di cui al comma 3 bis, anche mediante l'individuazione di azioni-pilota.**

4. *Identico*

5. *Soppresso*

**5 bis. Le previsioni del POC di cui alla lettera a) del comma 2 bis, hanno validità a tempo indeterminato e comunque fino alla approvazione del successivo POC.**

**5 ter. Le previsioni del POC di cui alla lettera b) del comma 2 bis, hanno validità per cinque anni. Tali previsioni perdono efficacia con l'approvazione del nuovo POC, se nel quinquennio successivo alla sua approvazione:**

- a) nell'ipotesi di piani attuativi, non sia stata stipulata la relativa convenzione;
- b) nell'ipotesi di intervento edilizio diretto non sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo.

6. *Soppresso*

7. Il POC assicura il perseguimento degli standard di qualità di cui all'articolo 31 e può introdurre ulteriori specificazioni degli standard di qualità territoriale-urbana ed ecologico-ambientale fissati nel **PSC o nel PISI**, finalizzate al loro incremento qualitativo e quantitativo.

#### Art. 19

*(Procedimento di formazione del POC)*

**1. Sulla base degli obiettivi generali del piano strutturale di cui all'articolo 16, il Comune individua in via preliminare le aree che necessitano di trasformazione e riqualificazione.**

**1 bis. L'individuazione delle aree potenzialmente interessate dagli interventi è portata a conoscenza del pubblico al fine di acquisire le manifestazioni di interesse, in via preliminare, dei proprietari e degli operatori interessati, anche su aree diverse rispetto a**

2. Il Comune adotta il POC allegando alla delibera di adozione le argomentazioni e valutazioni che giustificano le scelte effettuate e forniscono il rendiconto delle forme di partecipazione attuate.

3. Il POC adottato è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso il Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune, sul sito web del medesimo e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale ovvero due quotidiani per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni del deposito, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni sui criteri e sui contenuti urbanistici del piano adottato.

4. Il Comune, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e, contestualmente, adotta definitivamente il POC con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine, il POC decade e il Comune è tenuto a provvedere alla sua rielaborazione.

quelle già individuate, da valutare per la redazione del Piano.

1 ter. Le proposte trasmesse ai sensi del comma 1 bis non generano diritti a favore dei soggetti proponenti.

1 quater. Il Comune valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti dal piano strutturale in ragione della migliore rispondenza all'interesse pubblico.

2. Preliminarmente all'adozione del POC, il Comune indice una conferenza dei servizi per acquisire i previsti pareri, compresi quello della Regione, della Provincia e degli altri enti pubblici interessati. Il Comune adotta il POC allegando alla delibera di adozione le argomentazioni e valutazioni che giustificano le scelte effettuate e forniscono il rendiconto delle forme di partecipazione attuate.

3. Il POC adottato è depositato a disposizione del pubblico, ~~per sessanta giorni, presso il Comune~~ **presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi**. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune; ~~e sul sito web del medesimo e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale ovvero due quotidiani per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni del deposito, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni sui criteri e sui contenuti urbanistici del piano adottato.~~ **Durante tale periodo chiunque, entro i trenta giorni successivi, può prendere visione e presentare osservazioni ed opposizioni in merito ai criteri e contenuti urbanistici del piano adottato.**

4. Il Comune, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, ~~entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e, contestualmente, adotta definitivamente il POC con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine, il POC decade e il Comune è tenuto a provvedere alla sua rielaborazione.~~ **entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni. In caso di accoglimento delle medesime, preliminarmente all'approvazione del POC, il Comune indice una conferenza dei servizi per acquisire i previsti pareri, compresi quello della Regione, della Provincia e degli altri enti pubblici interessati.**

4 bis. Il Comune, in esito alla conferenza di servizi di cui al comma 4 e nei sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al me-

5. Il POC adottato ai sensi del comma 4 è inviato alla Provincia competente per territorio, che, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione, può formulare osservazioni relativamente alla conformità del POC con i contenuti del PISI, con la normativa vigente e con le previsioni degli altri piani sovraordinati. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Comune approva il POC previa motivata valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del presente comma.

6. Il POC è trasmesso, a fini conoscitivi, alla Regione e alla Provincia ed è depositato presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è reso noto mediante pubblicazione nel BUR, oltre che mediante l'affissione di manifesti.

7. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR, ai sensi del comma 6, dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

#### **Art. 20**

*(Strumenti attuativi)*

1. Gli strumenti attuativi definiscono, nei casi individuati dal POC e secondo le modalità da questo stabilite, le trasformazioni puntuali per le aree cui si riferiscono.

2. Sono strumenti attuativi della trasformazione urbana quelli di cui all'articolo 7, comma 3, nonché gli altri piani previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, comunque denominati, finalizzati a rendere operativa la trasformazione e la riqualificazione urbana.

3. I Comuni possono attribuire alle disposizioni degli strumenti attuativi valore di titolo abilitativo per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti di legge e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo medesimo. Le eventuali varianti relative al titolo possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di variazioni al piano attuativo.

4. Gli strumenti attuativi comprendono in particolare i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa, che precisa le prescrizioni e le previsioni del POC con riferimento all'area interessata ed è corredata dei seguenti allegati:

1) analisi e ricerche svolte;

desimo comma, approva il POC. Decorso inutilmente tale termine il POC decade e il Comune è tenuto a provvedere alla sua rielaborazione.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione dello strumento, il Comune trasmette alla Provincia e alla Regione copia della relativa deliberazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è reso noto mediante pubblicazione nel BUR, nell'albo del Comune e sul sito web del medesimo.

6. *Soppresso*

7. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR, ai sensi del comma 6 5, dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

#### **Art. 20**

*(Strumenti attuativi)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. Gli strumenti attuativi comprendono in particolare i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa, che precisa le prescrizioni e le previsioni del POC con riferimento all'area interessata ed è corredata dei seguenti allegati:

1) analisi e ricerche svolte, **anche in relazione all'elaborato per la prevenzione e**

<p>2) specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;</p> <p>3) relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione di aree e la loro ripartizione tra Comune e privati;</p> <p>4) tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;</p> <p>b) copia della planimetria generale del POC, con l'individuazione dell'area interessata;</p> <p>c) planimetria del piano disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planialtimetriche, contenente i seguenti elementi:</p> <p>1) strade e altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; parcheggi, con individuazione delle aree destinate esclusivamente alle biciclette e separate da quelle destinate ai veicoli a motore;</p> <p>2) edifici e impianti esistenti e in progetto;</p> <p>3) aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione edilizia, con indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi tra gli edifici, dell'utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle inedificabili;</p> <p>4) eventuale delimitazione di comparti edificatori;</p> <p>d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;</p> <p>e) eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e indicazione delle tipologie edilizie;</p> <p>f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato, con indicazione di quelle soggette a esproprio;</p> <p>g) norme tecniche di attuazione.</p> <p><b>5.</b> Gli strumenti attuativi di iniziativa privata contengono, oltre agli elaborati di cui al comma 4, lo schema di convenzione da stipulare con il Comune.</p> <p><b>6.</b> Gli strumenti attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come beni paesaggistici sono corredati, oltre che dagli elaborati di cui al comma 4, dei seguenti elementi:</p> <p>a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate in sede di compilazione degli elenchi dei beni paesaggistici;</p>	<p><b>riduzione dei rischi di cui all'articolo 9 bis;</b></p> <p>2) <i>identico</i></p> <p>3) <i>identico</i></p> <p>4) <i>identico</i></p> <p>b) <i>identica</i></p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>d) <i>identica</i></p> <p>e) <i>identica</i></p> <p>f) <i>identica</i></p> <p>g) <i>identica</i></p> <p><b>5. Identico</b></p> <p><b>6. Identico</b></p>
--	---

- b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
- c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografie in scala non inferiore a 1:500;
- d) tavole di progetto che illustrino:
- 1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
  - 2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
  - 3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.
7. I Comuni adottano gli strumenti di cui al comma 6 previo parere della commissione di cui all'articolo 8.

**Art. 21**

*(Procedimento di formazione degli strumenti attuativi)*

1. Gli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 sono adottati dal Comune e depositati presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio. Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e opposizioni entro i trenta giorni successivi.

2. Gli elaborati sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 47/1985.

3. Il Comune approva lo strumento motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia ovvero, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime e decidendo altresì in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 1.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione dello strumento, il Comune trasmette alla Provincia e alla Regione copia della relativa deliberazione. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

5. Agli strumenti attuativi che ricomprendono immobili soggetti alla disciplina del d.lgs. 42/2004 si applica quanto disposto dall'articolo 16, terzo e quarto comma, della legge 1150/1942.

**Art. 22**

*(Piani di settore)*

1. Il Piano regionale dei porti individua i porti e

7. *Identico*

**Art. 21**

*(Procedimento di formazione degli strumenti attuativi)*

*Identico*

**Art. 22**

*(Piani di settore)*

1. *Identico*

le strutture dedicate alla nautica da diporto che rivestono interesse regionale. Esso è approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della normativa statale vigente e con le procedure di cui alla legge regionale in materia di programmazione.

2. Il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), attua le previsioni del Piano regionale dei porti di cui al comma 1 per ciascuno di essi. Il piano regolatore portuale delimita l'ambito del porto definendone il perimetro e ne determina l'assetto complessivo, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri e alla pesca, nonché le aree dedicate alla nautica da diporto e ai correlati servizi commerciali e turistici con la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede altresì la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni del porto, compresi i servizi connessi.

3. Il piano regolatore portuale di cui al comma 2, le sue varianti e gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati secondo le procedure contenute nella normativa statale vigente e nelle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di cui al comma 1.

4. Il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), è adottato dai Consorzi di cui alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento del Consorzi di sviluppo industriale), in conformità alle previsioni del PTC e del PISI e inviato alla Provincia competente per territorio, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, convoca la CP decisoria che procede alla sua adozione e approvazione con le modalità stabilite dall'articolo 17 della presente legge, in quanto compatibili.

5. Il piano approvato ai sensi del comma 4 costituisce variante al POC dei Comuni interessati.

### Capo III Disposizioni comuni e coordinamento delle procedure

#### Art. 23 (Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del PPAR, del PTC e del PISI sono sospesi:

- a) l'esame dei provvedimenti riguardanti piani, programmi, progetti e altri interventi non coe-

#### 2. *Identico*

#### 3. *Identico*

4. Il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), è adottato dai Consorzi di cui alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento del Consorzi di sviluppo industriale), in conformità alle previsioni del PTC e , **del PSC o** del PISI e inviato alla Provincia competente per territorio, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, convoca la CP decisoria che procede alla ~~sua adozione~~ e approvazione con le modalità stabilite dall'articolo 17 della presente legge, in quanto compatibili.

#### 5. *Identico*

### Capo III Disposizioni comuni e coordinamento delle procedure

#### Art. 23 (Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del PPAR, del PTC e , **del PSC o** del PISI sono sospesi:

- a) *identico*

renti con l'indicazione del piano adottato;  
b) l'adozione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 3, relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni del piano adottato.

**2.** Dalla data di adozione del POC è sospeso il rilascio dei permessi di costruire o l'efficacia degli atti equipollenti per opere o interventi in contrasto col medesimo.

**3.** Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione.

**4.** L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico decade, come previsto in particolare dagli articoli 15, comma 7, e 19, comma 4.

#### Art. 24

*(Regole comuni per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 9, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali sono assicurate adeguate forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali.

**2.** Le scelte contenute negli strumenti urbanistici debbono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate, con particolare riferimento alle osservazioni e opposizioni presentate nell'ambito del procedimento.

**3.** I Comuni provvedono all'esame delle osservazioni e opposizioni presentate e motivano in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse. Per l'apposizione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A).

**4.** Le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale che comportano la variazione del PISI o del POC sono specificate e integrate da quanto stabilito nei commi 5, 6 e 7.

**5.** Il Presidente della Regione o della Provin-

b) *identico*

#### 2. *Identico*

**3.** Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre ~~cinque~~ **tre** anni dalla data di adozione.

**4.** L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico decade, come previsto in particolare dagli articoli 15, comma 7, ~~e 19, comma 4~~ **e articolo 19, comma 4 bis.**

#### Art. 24

*(Regole comuni per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 9, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali **indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d)**, sono assicurate adeguate forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali.

**2.** *Identico*

**3.** *Identico*

**4.** Le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale che comportano la variazione del **PSC o del PISI** o del POC sono specificate e integrate da quanto stabilito nei commi 5, 6 e 7.

**5.** *Identico*

cia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma ai sensi del comma 4 convoca la conferenza preliminare di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. Qualora sia verificata la possibilità del consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo, contenente le ragioni di prevalente interesse pubblico che ne hanno determinato la promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo del Comune interessato. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni o proposte.

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni o proposte, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, individuando, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sulla sua esecuzione, nonché agli eventuali interventi sostitutivi.

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle varianti al PISI o al POC, purché l'assenso di ciascun Comune sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto medesimo. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante al PISI e al POC, nei restanti casi dall'autorità avente la competenza primaria alla realizzazione degli interventi. Il decreto è pubblicato nel BUR dopo la ratifica e sostituisce il titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi, a condizione che ne sussistano i requisiti di legge.

#### Art. 25

*(Perequazione intercomunale)*

1. Le Province promuovono la stipulazione di accordi di compensazione territoriale e di perequazione tra i Comuni, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri di tutela ambientale o di altra natura gravanti su di esse. Gli accordi possono essere

#### 6. *Identico*

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle varianti al **PSC o al PISI** o al POC, purché l'assenso di ciascun Comune sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto medesimo. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante al PISI e al POC **e dal Sindaco per gli accordi in variante al PSC**, ~~nei restanti casi dall'autorità avente la competenza primaria alla realizzazione degli interventi~~. Il decreto è pubblicato nel BUR dopo la ratifica e sostituisce il titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi, a condizione che ne sussistano i requisiti di legge.

#### Art. 25

*(Perequazione intercomunale)*

1. ~~Le~~ **La Regione e le** Province promuovono la stipulazione di accordi di compensazione territoriale e di perequazione tra i Comuni, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri di tutela ambientale o di altra natura gravanti su di esse. Gli accordi pos-

previsti nei PISI come strumento per la loro attuazione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono tra l'altro disciplinare la costituzione di un fondo nel quale i Comuni conferiscono una quota delle entrate conseguenti alla realizzazione di interventi individuati negli accordi medesimi, con particolare riguardo alle previsioni di insediamenti industriali, artigianali e commerciali. Il fondo è ripartito tra i Comuni partecipanti secondo criteri individuati negli stessi accordi e tesi a favorire l'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla trasformazione territoriale.

3. Al fine di realizzare un assetto territoriale più equilibrato e di tutelare con maggiore efficacia il paesaggio, all'interno degli ambiti di pianificazione può essere previsto, mediante la sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, il trasferimento tra i Comuni di quote di edificazione già prevista dagli strumenti di pianificazione.

4. La Giunta regionale approva apposite linee guida circa i contenuti, i criteri e le modalità della perequazione intercomunale.

#### **Art. 26**

*(Accordi territoriali)*

1. Per le finalità della presente legge, il Comune, la Provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, possono promuovere la conclusione di apposito accordo territoriale ai fini della condivisione di obiettivi e scelte strategiche nel governo del territorio, del coordinamento degli strumenti della pianificazione e dell'attuazione del PISI.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 in particolare adottano apposito accordo territoriale per l'istituzione delle CP decisorie di cui agli articoli 17 e 27.

3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto, la disciplina degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

#### **Art. 27**

*(Conferenze di pianificazione)*

1. I Comuni, la Provincia o la Regione convocano CP consultive o decisorie per l'esercizio delle funzioni di pianificazione disciplinate dalla presente legge.

2. La CP consultiva ha lo scopo di costruire un quadro conoscitivo del territorio, dei limiti e

sono essere previsti nei PISI come strumento per la loro attuazione.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

#### **Art. 26**

*(Accordi territoriali)*

1. Per le finalità della presente legge, il Comune, la Provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, possono promuovere la conclusione di apposito accordo territoriale ai fini della condivisione di obiettivi e scelte strategiche nel governo del territorio, del coordinamento degli strumenti della pianificazione e dell'attuazione del **PSC o del PISI**.

2. *Soppresso*

3. *Identico*

#### **Art. 27**

*(Conferenze di pianificazione)*

1. I Comuni, la Provincia, **quale ente con funzioni di area vasta**, o la Regione convocano CP consultive o decisorie per l'esercizio delle funzioni di pianificazione disciplinate dalla presente legge.

2. La CP consultiva ha lo scopo di costruire un quadro conoscitivo del territorio, dei limiti e

delle condizioni per un suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari circa gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e gli effetti significativi sull'ambiente e il territorio che possono derivare dalle scelte di pianificazione prefigurate. A tali fini l'amministrazione precedente sottopone alla CP un documento preliminare che descrive il quadro conoscitivo di ciascun sistema o elemento territoriale oggetto del piano, gli obiettivi e le scelte di pianificazione e formula una prima valutazione circa la loro ricaduta ambientale.

3. L'amministrazione precedente garantisce la partecipazione alla CP di cui al comma 2 di tutti gli enti titolari di funzioni attinenti l'uso del territorio, nonché l'acquisizione in sede alla medesima delle valutazioni e delle proposte delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio di riferimento. I lavori della CP non possono superare il termine di novanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione precedente elabora comunque il verbale conclusivo, valutando le risultanze raggiunte a quella data e le posizioni già espresse. Degli esiti della CP è data pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

4. La CP decisoria ha il compito di approvare strumenti di pianificazione condivisi o in forma associata e a essa partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti medesimi. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 stipulano apposito accordo territoriale ai sensi dell'articolo 26 mediante il quale sono definite in particolare le modalità di funzionamento della CP, le forme di partecipazione di ciascun ente all'attivi-

delle condizioni per un suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari circa gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e gli effetti significativi sull'ambiente e il territorio che possono derivare dalle scelte di pianificazione prefigurate **e di attuare la partecipazione prevista dall'articolo 9**. A tali fini l'amministrazione precedente sottopone alla CP un documento preliminare che ~~descrive il quadro conoscitivo di ciascun sistema o elemento territoriale oggetto del piano, gli obiettivi e le scelte di pianificazione e formula una prima valutazione circa la loro ricaduta ambientale~~ **contiene elementi per la costruzione del quadro conoscitivo e per la definizione degli obiettivi di governo del territorio**.

3. L'amministrazione precedente garantisce la partecipazione alla CP **consultiva** di cui al comma 2 di tutti gli enti titolari di funzioni attinenti l'uso del territorio, nonché l'acquisizione in sede alla medesima delle valutazioni e delle proposte delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio di riferimento. I lavori della CP **consultiva** non possono superare il termine di novanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione precedente elabora comunque il verbale conclusivo, valutando le risultanze raggiunte a quella data e le posizioni già espresse. Degli esiti della CP **consultiva** è data pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

4. La CP decisoria ha il compito di approvare strumenti di pianificazione condivisi o in forma associata ~~e a essa partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti medesimi~~. **Ad essa partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione in esame**. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale. **La CP decisoria è sempre preceduta da apposita conferenza dei servizi, volta a esprimere le decisioni tecniche necessarie per l'approvazione degli strumenti di pianificazione interessati e alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio di pareri o assensi, comunque denominati**.

5. La CP **consultiva** e la CP **decisoria** **definiscono con propri regolamenti le modalità di funzionamento delle CP stesse, nonché le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica intercomunale di predispo-**

tà tecnica di predisposizione del piano e la ripartizione delle relative spese.

6. Hanno in particolare carattere decisorio le CP previste dagli articoli 15, 17 e 22 per l'approvazione rispettivamente del PTC, del PISI e del piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

#### Art. 28

*(Coordinamento con le procedure per il SUAP)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 22/2011, nei Comuni in cui il POC non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale documentate ai sensi del comma 2, pur tenendo conto di quelle dei Comuni confinanti o di quelle ricadenti nell'area vasta del PISI, l'interessato può richiedere al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione in seduta pubblica della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e alle altre normative di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alla documentazione prevista l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e precisa le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le ricadute in termini occupazionali, le conseguenze in caso di mancata realizzazione, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano medesimo.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la completezza formale della documentazione e, attestata la mancanza o insufficienza delle aree ai sensi del comma 1, convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990. In tale sede, il responsabile della competente struttura organizzativa comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. In caso invece di esito negativo della verifica documentale, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni necessarie assegnando un termine interruttivo non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale dispone l'archiviazione dell'istanza.

4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al comma 3, il responsabile del SUAP dispone la pubblicazione dell'istanza e dei

**sizione del piano. Il regolamento della CP decisoria definisce inoltre la ripartizione delle spese per la predisposizione del piano.**

6. *Identico*

**6 bis. Ai componenti della CP non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.**

#### Art. 28

*(Coordinamento con le procedure per il SUAP)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 22/2011, nei Comuni in cui il POC non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale documentate ai sensi del comma 2, ~~pur~~ tenendo conto di quelle dei Comuni confinanti o di quelle ricadenti nell'area vasta del PISI, l'interessato può richiedere al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione in seduta pubblica della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e alle altre normative di settore.

2. *Identico*

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la completezza formale della documentazione e, attestata la mancanza o insufficienza delle aree ai sensi del comma 1, convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo ~~14 della legge 241/1990~~ **19, comma 2**. In tale sede, il responsabile della competente struttura organizzativa comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. In caso invece di esito negativo della verifica documentale, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni necessarie assegnando un termine interruttivo non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale dispone l'archiviazione dell'istanza.

4. *Identico*

relativi allegati nei siti web del Comune e del SUAP per venti giorni. Della pubblicazione è dato avviso nell'albo pretorio e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro il termine della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni, che vengono esaminate in sede di conferenza di servizi.

5. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Entro dieci giorni dal ricevimento dell'elenco, l'autorità competente può richiederne l'integrazione. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza. L'autorità competente emette parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza.

6. All'esito della conferenza di servizi, nella quale la Provincia esprime le osservazioni di cui all'articolo 19, comma 5, il verbale è trasmesso al Comune per essere sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio comunale. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica, rilascia il titolo abilitativo unico. In caso di mancata approvazione, conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente con le modalità previste dall'articolo 15 del d.p.r. 380/2001. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo unico comporta la decadenza del titolo medesimo, della quale è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

7. Non costituiscono variante urbanistica e possono quindi essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterano in modo sostanziale e in ogni caso non comportano mutamento della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti al PISI, al POC o agli strumenti urbanistici attuativi approvate ai sensi della legislazione vigente.

##### 5. *Identico*

6. All'esito della conferenza di servizi, nella quale la Provincia esprime ~~le osservazioni~~ **il parere** di cui all'articolo 19, comma **5 2**, il verbale è trasmesso al Comune per essere sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio comunale. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica, rilascia il titolo abilitativo unico. In caso di mancata approvazione, conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente con le modalità previste dall'articolo 15 del d.p.r. 380/2001. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo unico comporta la decadenza del titolo medesimo **e in caso di variante urbanistica anche della variante stessa**, della quale è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

7. Non costituiscono variante urbanistica e possono quindi essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterano in modo sostanziale e in ogni caso non comportano mutamento della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti al **PSC o al** PISI, al POC o agli strumenti urbanistici attuativi approvate ai sensi della legislazione vigente.

8. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione del territorio, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento. In caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

9. Se la soddisfazione delle esigenze di cui al comma 1 richiede l'adozione di una variante al PISI, il responsabile del SUAP convoca, nel termine di cui al comma 3, anche la CP di cui all'articolo 17, la quale si esprime entro sessanta giorni. In caso di decisione favorevole, la stessa è trasmessa ai Comuni interessati. Si applicano i commi 11 e 12 del medesimo articolo 17 e la conferenza dei servizi di cui al presente articolo prosegue i lavori in base a quanto in esso previsto.

#### Art. 29

*(Pianificazione territoriale in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM di trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), individua, in attuazione del Decreto del Ministro lavori pubblici 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), specifici requisiti e criteri nei seguenti casi:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti.

2. In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, il PISI individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione ai sensi del d.lgs. 334/1999. A tal fine il PISI comprende l'elaborato tecnico denominato Rischio di incidenti rilevanti (RIR) di cui al

8. *Identico*

9. *Identico*

#### Art. 29

*(Pianificazione territoriale in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante)*

1. *Identico*

2. In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, il **PSC o in alternativa** il PISI individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione ai sensi del d.lgs. 334/1999. A tal fine il **PSC o il PISI** comprende l'elaborato tecnico denominato Rischio

d.m. 9 maggio 2001.

**3.** I Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e i Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi adeguano gli strumenti urbanistici alla deliberazione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

**4.** L'assenza dell'elaborato tecnico RIR di cui al d.m. 9 maggio 2001 costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico o sua variante, compresi i procedimenti amministrativi che concorrono comunque a modificare la strumentazione urbanistica vigente all'interno delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione e alle aree di danno che si riferiscono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

### Art. 30

*(Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regione, Province e Comuni)*

**1.** Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei Comuni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal POC, costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo ed è sottoposto alle osservazioni della Provincia ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui all'articolo 19 è ridotto alla metà.

**3.** Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della Regione o delle Province e comporti variante al POC, è trasmesso al Comune, che adotta la variante secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

**4.** In caso di adozione di variante al PISI, l'ente proprietario convoca, nel termine di cui al comma 3, anche la CP di cui all'articolo 17, la quale si esprime entro trenta giorni. In caso di decisione favorevole, la stessa è trasmessa ai Comuni interessati e si applicano i commi 11 e 12 del medesimo articolo 17.

di incidenti rilevanti (RIR) di cui al d.m. 9 maggio 2001.

**3. Identico**

**4. Identico**

### Art. 30

*(Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regione, Province e Comuni)*

**1.** Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei Comuni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal POC, costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo ed è sottoposto ~~alle osservazioni~~ **al parere** della Provincia ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.

**2. Identico**

**3.** Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della Regione o delle Province e comporti variante al POC, è trasmesso al Comune, che ~~adotta~~ **può adottare** la variante secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

**4.** In caso di adozione di variante al PISI, l'ente proprietario convoca, ~~nel termine di cui al comma 3,~~ anche la CP di cui all'articolo 17, la quale si esprime entro trenta giorni. In caso di decisione favorevole, la stessa è trasmessa ai Comuni interessati e si applicano i commi 11 e 12 del medesimo articolo 17.

**Capo IV**  
**Qualità del sistema territoriale e**  
**monitoraggio delle trasformazioni**

**Art. 31**  
*(Standard di qualità)*

1. Per standard di qualità territoriale-urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi idonei a soddisfare le esigenze degli abitanti. Lo standard attiene in particolare alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni, nonché alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per le persone di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica.

2. Per standard di qualità ecologico-ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità del territorio dell'ambito di pianificazione nel suo insieme e dei diversi ambienti urbani che lo compongono. Lo standard attiene:

- a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili;
- b) alla riduzione del consumo energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- c) alla prevenzione degli inquinamenti;
- d) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana, anche ai fini della conservazione della biodiversità e della costruzione della REM;
- e) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche e ambientali finalizzate in particolare al miglioramento della qualità dell'aria, alla corretta gestione delle acque e alla creazione di una quota opportuna di aree boscate nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate, alla riduzione dei rischi e alla sicurezza idrogeologica.

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, fatta salva la possibilità per i Comuni di stabilire dotazioni ulteriori che siano rese necessarie da particolari caratteristiche del contesto o dalla natura degli interventi proposti:

- a) 30 metri quadrati per ogni abitante insediato o insediabile nelle nuove aree urbanizzabili o

**Capo IV**  
**Qualità del sistema territoriale e**  
**monitoraggio delle trasformazioni**

**Art. 31**  
*(Standard di qualità)*

1. Per standard di qualità territoriale-urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi idonei a soddisfare le esigenze degli abitanti. Lo standard attiene in particolare alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni, nonché alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per le persone di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica **e di qualità architettonica.**

2. Per standard di qualità ecologico-ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità del territorio dell'ambito di pianificazione nel suo insieme e dei diversi ambienti urbani che lo compongono. Lo standard attiene:

- a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili **con particolare riguardo al suolo;**
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana, anche ai fini della conservazione della biodiversità e della costruzione della REM;
- e) *identica*

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, fatta salva la possibilità per i Comuni **di articolare la quota delle dotazioni per le diverse funzioni sotto elencate** e di stabilire dotazioni ulteriori che siano rese necessarie da particolari caratteristiche del contesto o dalla natura degli interventi proposti:

- a) *identica*

nelle aree oggetto di rilevanti trasformazioni urbane, ai sensi della l.r. 22/2011, fissando la corrispondenza di 120 metri cubi di volume edificabile per ogni abitante, per funzioni quali:

- 1) l'istruzione;
  - 2) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
  - 3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
  - 4) le attività culturali, associative e politiche;
  - 5) il culto;
  - 6) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive, comprese piazze e viali alberati;
  - 7) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi o da destinare a verde per la qualificazione ecologica dell'abitato, cioè per la diminuzione della percentuale di aree impermeabilizzate, per la realizzazione della rete ecologica a scala intercomunale e comunale, per il miglioramento del microclima, per la riduzione degli elementi inquinanti;
  - 8) parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento;
- b) una quota non inferiore al 10 per cento della superficie territoriale dei nuovi insediamenti residenziali da destinare a edilizia residenziale sociale;
- c) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

**4.** Per i Comuni di piccola dimensione demografica fino a tremila abitanti, le quote di cui al comma 3 possono essere motivatamente diminuite fino a un massimo del 25 per cento e compensate in sede di PISl attraverso gli accordi di perequazione territoriale che valutano anche l'accessibilità ai servizi nell'area vasta.

**5.** La Giunta regionale adotta le linee guida per migliorare le prestazioni ambientali e qualitative degli insediamenti, fissando anche valori quantitativi minimi da conseguire nei diversi ambiti territoriali e urbani per i servizi nell'area vasta. Promuove altresì i concorsi di progettazione e i concorsi di idee finalizzati a migliorare la qualità urbana.

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

**4.** *Identico*

**5.** *Identico*

**Art. 32**

*(Aree produttive ecologicamente attrezzate)*

1. Sono APEA le aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-edilizi e ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali e il risparmio energetico.

2. La Giunta regionale emana linee guida mediante le quali tra l'altro definisce:

- a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi e ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici e i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese, nonché le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come APEA;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità per l'eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.

3. L'individuazione e l'attestazione delle APEA sono effettuate dalla Provincia in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.

4. I Comuni possono affidare la gestione delle infrastrutture e dei servizi delle APEA ai Consorzi di sviluppo industriale di cui alla l.r. 48/1996, mediante la stipula di apposita convenzione.

**Art. 33**

*(Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio)*

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito, anche ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004, l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio.

2. L'Osservatorio in particolare effettua analisi conoscitive e interpretative integrate per il territorio regionale e per parti di esso, individua tempestivamente le criticità, stimola buone pratiche di governo del territorio e del paesaggio, svolge funzioni di monitoraggio delle trasformazioni realizzate anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e delle strategie indicati nel PPAR e nel DST, promuove lo

**Art. 32**

*(Aree produttive ecologicamente attrezzate)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. L'individuazione e l'attestazione delle APEA sono effettuate dalla ~~Provincia~~ **Regione** in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.

4. *Identico*

**Art. 33**

*(Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio)*

*Identico*

scambio di conoscenze del territorio e del paesaggio tra cittadini e istituzioni anche ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea sul paesaggio.

3. L'Osservatorio collabora con i soggetti del governo del territorio e con i soggetti che svolgono ricerca scientifica, nonché con le associazioni e istituzioni culturali, sociali ed economiche e i gruppi di cittadinanza attiva presenti nel territorio regionale, anche attivando specifici laboratori per la costruzione partecipata di conoscenze e strategie comuni.

4. L'Osservatorio realizza e gestisce il sistema informativo territoriale ambientale e cartografico (SITAC), attraverso cui provvede alla realizzazione, all'aggiornamento, alla raccolta, alla diffusione e alla conservazione delle informazioni cartografiche, territoriali e ambientali, e in particolare provvede:

- a) alla formazione, all'aggiornamento e alla diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000;
- b) alla formazione, alla conservazione e all'aggiornamento dell'archivio cartografico regionale, che cura la raccolta e la diffusione dell'informazione cartografica e territoriale relativa al territorio regionale. Presso l'archivio cartografico regionale sono depositate per la visione le banche dati delle cartografie di base e tematiche prodotte dalla Regione, le riprese aerofotogrammetriche e satellitari. Gli enti pubblici e i soggetti che gestiscono servizi di interesse pubblico, operanti nel territorio regionale, comunicano annualmente all'archivio cartografico regionale le caratteristiche della cartografia, di base e tematica, da loro eventualmente prodotta;
- c) al costante aggiornamento e adeguamento delle tecnologie utilizzate per la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni territoriali e cartografiche anche in coordinamento con altre Regioni. A tal fine partecipa alla realizzazione dell'infrastruttura dei dati territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE);
- d) a garantire agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche e culturali e ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati e ai documenti cartografici;
- e) a coordinare e fornire supporto tecnico alle iniziative degli enti pubblici volte alla realizzazione di banche dati territoriali e cartografiche, anche mediante la definizione di standard e specifiche tecniche;

- f) a promuovere l'adozione da parte degli enti locali di procedure e modulistiche informatiche utilizzabili on line;
- g) a ogni altro adempimento in materia di banche dati territoriali e cartografiche di interesse regionale.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Capo V** **Disposizioni transitorie e finali**

##### **Art. 34** *(Adeguamento del PPAR vigente)*

1. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, verifica la conformità tra le disposizioni del vigente PPAR e le previsioni dell'articolo 143 del predetto decreto. In mancanza di tale conformità, al fine di perseguire gli obiettivi e di dettare le prescrizioni e gli indirizzi di cui al citato articolo 143, la Regione adegua il PPAR alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004 integrando i contenuti del piano vigente, mediante l'approvazione di un'apposita variante.

2. Per l'approvazione della variante si applica la disciplina procedimentale contenuta nell'articolo 11.

##### **Art. 35** *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 42205 "Sistema informativo territoriale – corrente" e nell'UPB 42206 "Sistema informativo territoriale – investimento" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

##### **Art. 36** *(Norme transitorie e finali)*

1. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per i Comuni e gli Enti parco non

#### **Capo V** **Disposizioni transitorie e finali**

##### **Art. 34** *(Adeguamento del PPAR vigente)*

*Identico*

##### **Art. 35** *(Invarianza finanziaria)*

**1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nè possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.**

##### **Art. 36** *(Norme transitorie e finali)*

**01. Alla modifica e variante degli strumenti di governo del territorio di cui all'articolo 3 si applica la disciplina procedimentale prevista per l'approvazione degli stessi.**

**1. Identico**

inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nell'elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione.

**2.** La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 25, comma 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della medesima deliberazione, i nuovi insediamenti produttivi sono caratterizzati come APEA e sono individuati prioritariamente nelle aree contigue a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla qualificazione di queste e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

**4.** La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 31, comma 5, e 33, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** L'Assemblea legislativa regionale approva il DST entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**6.** In fase di prima applicazione, al fine di agevolare il processo di avviamento del nuovo sistema di pianificazione territoriale, la Giunta regionale, attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali e acquisiti i pareri delle conferenze provinciali delle autonomie convocate anche in sede congiunta e del CAL, definisce gli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei territori interessati, con particolare riguardo alle relazioni socio-economiche e funzionali interne ai medesimi;
- b) delle forme associative tra gli enti locali già esistenti;
- c) delle articolazioni degli ambiti di paesaggio definiti dal PPAR vigente;
- d) delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

**7.** Le Province convocano le CP per l'approvazione del PISI entro sei mesi dalla definizione degli ambiti di cui al comma 6.

**2.** La Giunta regionale adotta ~~la deliberazione~~ **le deliberazioni** di cui **all'articolo 9 bis, comma 4, e** all'articolo 25, comma 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** *Identico*

**4.** *Identico*

**5.** *Identico*

**5 bis.** In fase di prima applicazione, i Comuni adottano il PSC entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e lo approvano secondo il procedimento di cui all'articolo 16 bis.

**6.** In fase di prima applicazione, al fine di agevolare il processo di avviamento del nuovo sistema di pianificazione territoriale, la Giunta regionale, attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali e acquisiti i pareri delle conferenze provinciali delle autonomie convocate anche in sede congiunta ~~e del CAL, del CAL, del CREL e sentita la competente commissione assembleare,~~ definisce gli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

**7.** In alternativa al PSC, entro sei mesi dalla definizione degli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), sono convocate le CP per l'approvazione del PISI. Nei due anni

**8.** Nei tre anni successivi all'adozione della deliberazione di cui al comma 6, le CP approvano il PISI e, nei due anni successivi a tale approvazione, i Comuni approvano il POC.

**9.** Nei termini indicati al comma 8, con l'approvazione dei PISI e dei POC i Comuni provvedono all'adeguamento al PAI stabilito dall'articolo 24 delle norme di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n. 116.

**10.** Fino all'adozione del PISI:

- a) le Province non possono adottare nuovi PTC o varianti ai PTC vigenti. Sono fatti salvi i PTC o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) i Comuni non possono adottare nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti. Sono fatte salve:
  - 1) le varianti al PRG che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968;
  - 2) le varianti al PRG finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, al recupero delle aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale ovvero riguardanti opere pubbliche o programmi o progetti oggetto di finanziamento pubblico;
- c) i Consorzi di sviluppo industriale non possono adottare nuovi piani regolatori ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

**11.** Fino all'adozione del POC:

- a) è consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento delle strutture edilizie di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue all'insediamento urbanistico esistente;
- b) i Comuni possono prevedere specifiche varianti urbanistiche con le procedure di cui

**successivi le CP approvano il PISI. Nell'anno successivo all'approvazione del PSC o del PISI, i Comuni approvano il POC.**

**8. Soppresso**

**9.** Nei termini indicati al comma 7, con l'approvazione **del PSC o** dei PISI e dei POC i Comuni provvedono all'adeguamento al PAI stabilito dall'articolo 24 delle norme di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n. 116.

**10. Fino all'approvazione del PSC o del PISI:**

- a) **i Comuni non possono adottare nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti. Sono fatte salve:**
  - 1) **le varianti ai PRG che non incidono sul suo dimensionamento globale e che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968;**
  - 2) **le varianti ai PRG vigenti, adottate anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che hanno completato per almeno il settantacinque per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;**
  - 3) **le varianti ai PRG finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, al recupero delle aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale ovvero riguardanti opere pubbliche o programmi o progetti oggetto di finanziamento pubblico;**
- b) **i Consorzi di sviluppo industriale non possono adottare nuovi piani regolatori ai sensi dell'articolo 22, comma 4.**

**11. Fino all'adozione all'approvazione del POC:**

a) *identica*

- b) i Comuni possono prevedere specifiche varianti urbanistiche con le procedure di cui

all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992 finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In tali casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

**12.** Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano agli interventi disciplinati dalla l.r. 22/2011. Nelle aree ricomprese nei PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, anche per il mutamento di destinazione d'uso.

**13.** Fino alla data di entrata in vigore del POC, nei Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora dotati di strumento urbanistico generale adeguato al PPAR ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 34/1992, le Province:

- a) esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 5;
- b) esprimono parere sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 20, comma 6. A tal fine, il Comune entro trenta giorni dall'adozione trasmette il piano alla Provincia, che si esprime nei successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, che può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevole.

**14.** Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce e aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Nel caso di mancata definizione delle suddette tabelle e fino alla loro approvazione, i Comuni provvedono in via transitoria con proprio atto.

all'articolo **26 30 ter** della l.r. 34/1992 finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In tali casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

**12.** Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano agli interventi disciplinati dalla l.r. 22/2011. ~~Nelle~~ **Inoltre nelle** aree ricomprese nei PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, anche per il mutamento di destinazione d'uso.

**13.** *Identico*

**14.** *Identico*

**14 bis.** Le opere pubbliche di interesse statale, da eseguirsi dallo Stato o da Enti istituzionalmente competenti ai sensi delle legislazione vigente in materia, sono autorizzate, previo accertamento della conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti effettuato dalla Regione, sentiti i Comuni nel cui territorio ricade il progetto. Per tali opere, nell'ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della suddetta normativa statale, non hanno valore vincolante le previsioni del PPAR, del PTC e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati nonché degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali.

15. I vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni continuano a produrre effetti fino alla data di entrata in vigore del POC. Le norme abrogate dall'articolo 37, fatta eccezione per la legge regionale di cui al comma 1, lettera g), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi, ove necessario e in quanto compatibili, fino alla completa entrata a regime della disciplina di cui alla presente legge.

**Art. 37**  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio);
  - b) l.r. 24 febbraio 1997, n. 18 (Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
  - c) l.r. 17 dicembre 1999, n. 35 (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale);
  - d) l.r. 16 agosto 2001, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
  - e) l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
  - f) l.r. 16 dicembre 2005, n. 34 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
  - g) l.r. 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui al-

15. I vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni continuano a produrre effetti fino alla data di entrata in vigore del POC. Le norme abrogate dall'articolo 37, fatta eccezione per ~~la~~ **quelle contenute nella** legge regionale di cui al comma 1, lettera g), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi, ove necessario e in quanto compatibili, fino alla completa entrata a regime della disciplina di cui alla presente legge.

**15 bis. Ai PRG o loro varianti, adottati dai Comuni prima dell'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi il procedimento di approvazione di cui all'articolo 26 della l.r. 34/1992.**

**Art. 36 bis**  
(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), le parole "fino all'entrata in vigore della legge organica per il governo del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'approvazione del POC comunale".

**Art. 37**  
(Abrogazioni)

1. *Identico*

- l'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- h) l.r. 21 gennaio 2011, n. 2 (Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio").
- 2. Sono altresì abrogati:**
- a) l'articolo 6 della l.r. 29 aprile 1996, n. 16 (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri);
- b) il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale);
- c) l'articolo 84 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- d) la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE);
- e) l'articolo 13 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
- f) l'articolo 27 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- g) il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011);
- h) l'articolo 14 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").
- 2. Sono altresì abrogati:**
- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*
- h bis) l'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile).**

**Proposta di legge n. 326**  
a iniziativa popolare  
*presentata in data 14 maggio 2013*

**TITOLO I**  
**Finalità e principi**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendolo come bene comune e valore prevalente rispetto agli interessi pubblici in materia di governo del territorio.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche e buone pratiche, mediante l'individuazione di strumenti efficaci e di procedimenti idonei e partecipati, per diffondere ed accrescere, a cominciare dalle comunità locali, la conoscenza del paesaggio delle Marche come patrimonio unico ed indivisibile dell'intera collettività, nella consapevolezza che tale assunto sia la condizione necessaria per garantire il buon governo del paesaggio e del territorio considerati nella loro interezza e complessità così da generare sviluppo e benessere durevoli, coesione sociale, competitività territoriale ed economica, rafforzando l'identità regionale e migliorando la qualità dei luoghi.

3. La Regione, in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ricerca, sperimenta ed implementa metodi e strumenti per la più ampia, continuativa e strutturata partecipazione delle popolazioni al governo dei territori; anima e promuove una costante interrelazione fra i saperi esperti e gli abitanti dei luoghi, chiamati a condividere le scelte di pianificazione fin dalle loro fasi nascenti, per garantire a tutti qualità dei contesti di vita; ricerca assieme alle comunità locali le risposte ai bisogni espressi dai cittadini, con piena attenzione anche alle differenze di cultura, età, abilità, genere e ogni altra diversità.

**Art. 2**  
*(Norme generali)*

1. La Regione, in conformità al dettato del d.lgs. 42/2004, esercita le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici e sull'approvazione e attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali secondo il principio costituzionale della sussidiarietà.

2. Tutti gli atti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica di cui alla presente legge si conformano ai principi di uso consapevole e responsabile del territorio e di tutela attiva del paesaggio in relazione alla qualità dei vari contesti.

### **Art. 3**

#### *(Collaborazione interistituzionale)*

1. Ai fini della presente legge per soggetti del sistema del governo del territorio regionale si intendono: la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti parco e tutti gli altri soggetti pubblici titolari di funzioni nella materia della presente legge in conformità al dettato costituzionale.

2. I soggetti del sistema del governo del territorio regionale utilizzano la collaborazione interistituzionale per la elaborazione di modalità condivise e coordinate di conoscenza e di regolazione del territorio, di localizzazione ed attuazione degli interventi, con il fine di perseguire gli obiettivi di unità e di coordinamento della pianificazione, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale istituito ai sensi dell'articolo 27.

3. Le conferenze di pianificazione e gli accordi territoriali di cui agli articoli 19 e 20 costituiscono gli strumenti ordinari per l'attuazione della collaborazione interistituzionale.

4. Le conferenze di pianificazione e gli accordi territoriali stabiliscono preliminarmente tempi e modalità del loro funzionamento ed osservano regole che garantiscono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 che risultino titolari di funzioni amministrative nell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.

5. La Regione, le Province e gli Enti parco, per quanto di rispettiva competenza, in sede di conferenze di pianificazione e di accordi territoriali, indicano le previsioni dei piani strutturali intercomunali e comunali e delle relative varianti che contrastano con gli obiettivi, gli indirizzi e le norme prescrittive del Piano paesaggistico regionale (PPR), del Piano di inquadramento territoriale (PIT), del Piano territoriale di coordinamento (PTC), dei Piani dei parchi (PdP) e dei piani di settore regionali e provinciali di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

6. I Comuni provvedono a modificare le previsioni e le norme dei propri piani in modo da renderli conformi ai suddetti strumenti sovraordinati nei tempi e nelle modalità di cui al comma 5 dell'articolo 10.

7. La Giunta regionale, al fine di coordinare le previsioni dei PTC relativamente ai territori di confine tra le Province, convoca, sia nella fase di predisposizione dei piani stessi, sia nella fase di

attuazione, una conferenza di pianificazione, formulando le relative osservazioni e proposte di integrazione tra i PTC. I soggetti pubblici e privati possono presentare osservazioni e opposizioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito delle osservazioni e delle proposte regionali nel Bollettino ufficiale della Regione.

**8.** La Giunta regionale formula proposte in ordine all'accoglimento o meno delle osservazioni e opposizioni presentate da soggetti pubblici e privati e formula le soluzioni definitive. L'assenso delle Province interessate sulle soluzioni definitive comporta automatica variante al PTC. Il relativo atto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

**9.** In sede di adozione dei piani, gli enti interessati possono proporre espressamente modificazioni agli strumenti di pianificazione, PPR, PIT, PTC, PdP, PRG e piani strutturali intercomunali e comunali. L'atto di approvazione del Piano, qualora accolga le proposte di modifica, comporta la variazione del Piano sovraordinato o sotto ordinato, purché sulle modificazioni sia stato acquisito l'assenso dell'ente titolare del Piano modificato, espresso dagli organi competenti in via ordinaria attraverso la conferenza di pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 19. Le suddette proposte di modifica non possono in nessun caso comportare la riduzione degli ambiti di tutela integrale definitivi previsti dal PPR.

**10.** L'amministrazione precedente è responsabile delle determinazioni conclusive del procedimento, salvo che una o più amministrazioni partecipanti alla conferenza di pianificazione abbiano concordato con l'amministrazione precedente l'attuazione di determinati atti, anche generali, e il rilascio di permessi e di autorizzazioni o debbano provvedervi in base alla legge.

#### **Art. 4**

*(Funzioni dei Comuni e delle Province)*

**1.** In attuazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di pianificazione del territorio non espressamente attribuite dalle leggi ai livelli di pianificazione sovraordinati.

**2.** I Comuni possono esercitare le suddette funzioni in forma associata.

**3.** La Regione, nei limiti e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, impegna annualmente specifiche risorse finanziarie ed umane al fine di favorire la gestione in forma associata delle funzioni comunali in materia di governo del territorio e in particolare per la redazione dei piani

strutturali intercomunali di cui al comma 4 dell'articolo 14, avvalendosi del fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali di cui all'articolo 21 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

4. Sono conferite alla Province, tramite i propri PTC, le funzioni di coordinamento della pianificazione di livello comunale ed intercomunale ed, assieme ai Comuni e agli Enti parco, le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni in ambiti soggetti a tutela paesaggistica.

### **Art. 5**

#### *(Sviluppo sostenibile e Valutazione ambientale strategica)*

1. Tutti i piani di cui alla presente legge perseguono la tutela attiva del paesaggio ed uno sviluppo sostenibile dei territori, inteso quale benessere complessivo, diffuso ed armonico di una comunità capace di:

- a) salvaguardare, valorizzare ed arricchire le insostituibili e delicate risorse naturalistiche e storico-culturali, oltre a quelle sociali ed economiche;
- b) qualificare le risorse territoriali ed urbanistiche a noi pervenute;
- c) governare le risorse di cui alle lettere a) e b) con responsabilità, anche a garanzia delle generazioni future.

2. I piani, in particolare, fondano i propri obiettivi, indirizzi e previsioni sulla necessità di preservare le risorse non rinnovabili, con particolare riguardo per la tutela del suolo agricolo, di valorizzare le fonti energetiche rinnovabili negli ambiti già urbanizzati, di favorire il recupero ed il corretto utilizzo delle risorse degradate, di garantire il progressivo azzeramento dei consumi di suolo e il contenimento dei consumi energetici, di perseguire la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la riqualificazione urbanistica e la qualità e la bellezza delle città e dei paesi, l'accrescimento delle dotazioni pubbliche, il risanamento ambientale ed il riuso di aree degradate e dismesse, di tutelare l'assetto idrogeologico limitando i rischi in atto e prevenendo quelli potenziali, di salvaguardare la qualità delle acque e il bilancio delle risorse idriche, di prevenire, ridurre od eliminare alterazioni, attuali o future, negative per la sicurezza e l'integrità del territorio e del paesaggio.

3. Per garantire l'integrazione degli aspetti di carattere ambientale e la massima partecipazione pubblica nella elaborazione e nell'adozione dei piani e programmi, compresi i piani attuativi

comunque denominati, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul paesaggio è applicata la procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale). L'applicazione della VAS ai piani urbanistici si riferisce di norma ad un contesto sovra comunale, al fine di inquadrare l'ambito comunale in un contesto territoriale coerente alla sempre maggiore interrelazione dei sistemi insediativi, produttivi ed infrastrutturali, tenendo conto delle diverse caratteristiche paesaggistico-ambientali e di quelle socio-economiche e culturali dei territori considerati.

4. I piani urbanistici comunali, nell'ambito delle previsioni di cui al comma 1, prevedono criteri e modalità per il miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale, architettonica e sociale del territorio, per l'azzeramento del consumo di suolo libero e in particolare di quello agricolo e per una più equilibrata distribuzione dei servizi, attraverso interventi prioritari di recupero edilizio, di riqualificazione degli ambiti urbanizzati degradati e di riuso delle aree produttive e di servizio dismesse, ricorrendo a specifiche forme di sostegno e di incentivazione. Le scelte di riqualificazione e di sviluppo sostenibile debbono tener conto delle politiche di integrazione e coesione sociale e formazione culturale quale elemento qualificante dello sviluppo locale integrato e sostenibile del territorio.

5. I piani urbanistici comunali, confrontandosi con quelli vigenti nei Comuni contermini, perseguono la prevenzione, la messa in sicurezza e la manutenzione dei territori rispetto al rischio sismico, a quello idrogeologico e ad altri rischi o squilibri fisico-ambientali che interessano il territorio considerato ed eventualmente, ove ne siano riscontrate le esigenze e le fattibilità, definiscono ipotesi di sviluppo compatibili di cui al comma 3; a questo scopo raccolgono le informazioni disponibili, integrandole con le nuove ricognizioni ritenute necessarie o opportune.

## **TITOLO II**

### **Strumenti operativi innovativi**

#### **Art. 6**

##### *(Perequazione urbanistica)*

1. Le previsioni della pianificazione, al fine di conseguire l'equo trattamento dei proprietari dei suoli interessati dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché la complessiva riqualifi-

cazione urbana del territorio comunale, sono attuate sulla base di criteri di perequazione e di compensazione stabiliti dai piani strutturali comunali di cui all'articolo 15.

**2.** La perequazione urbanistica e la compensazione, nel caso in cui fosse dimostrata l'indisponibilità delle risorse finanziarie per procedere mediante gli ordinari provvedimenti espropriativi, perseguono anche il fine di garantire ai Comuni la necessaria disponibilità di aree da destinare alle attrezzature pubbliche e altri servizi e funzioni di pubblica utilità.

**3.** La perequazione è realizzata con l'attribuzione di diritti edificatori e dei relativi oneri a tutte le proprietà immobiliari comprese negli ambiti oggetto di trasformazione del Piano operativo o del PRG e non può in ogni caso comportare l'edificazione di aree agricole esterne alla città urbanizzata, come individuata dal Piano strutturale comunale (PSC) ai sensi della lettera d) del comma 6 dell'articolo 15.

**4.** I diritti edificatori e gli oneri relativi sono attribuiti indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree ed in percentuale del complessivo valore riferito a ciascun proprietario e sono liberamente negoziabili negli e tra gli ambiti territoriali interessati dalle trasformazioni. Gli oneri sono connessi in particolare all'attuazione degli standard, degli indici di Piano e delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Per l'individuazione degli oneri sono quantificate anche le aree per le infrastrutture e le attrezzature non volumetriche, quali strade, parcheggi, spazi verdi e le aree fondiarie delle attrezzature connesse alle diverse destinazioni d'uso individuate dai piani.

**5.** Al fine della corretta ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri, vengono incluse all'interno del perimetro degli interventi da attuare in forma unitaria le eventuali aree, anche non contigue a quelle interessate dalle trasformazioni, da mantenere inedificate a fini privati per mitigare e compensare gli impatti dell'intervento o per realizzare un migliore ambiente urbano anche attraverso infrastrutture e opere pubbliche.

**6.** I piani di cui al comma 1 possono prevedere forme di premialità, consistenti nell'attribuzione di indici differenziati individuando determinate aree, escluse quelle a destinazione agricola specificatamente individuate dal Piano strutturale o dal PRG, a cui attribuire indici di edificabilità incrementabili fino al 10 per cento di quelli consentiti a fronte di benefici pubblici e di pubblica utilità aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base alla legge, ivi compresi quelli riguardanti le dotazioni territoriali, le infrastrutture per la mobilità, il recupero delle cubature afferenti alle aree da

destinare a servizi, gli interventi di riqualificazione urbana e di recupero ambientale coerenti con gli obiettivi di pianificazione, la prevenzione di rischi naturali e tecnologici, a condizione che sia adeguatamente verificata la compatibilità ambientale e la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi.

7. Nelle ipotesi di vincoli espropriativi, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di perequazione, il proprietario interessato può chiedere, in alternativa all'espropriazione, il trasferimento, purché compatibile con le previsioni dei piani urbanistici, dei diritti edificatori di pertinenza dell'area su altra area di sua disponibilità, oppure la permuta, con gli eventuali conguagli, dell'area con area di proprietà dell'ente titolare della pianificazione.

#### **Art. 7**

*(Perequazione e compensazione territoriale)*

1. La Regione e le Province favoriscono forme di perequazione intercomunale mediante la stipulazione di accordi territoriali, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri di tutela, di riqualificazione ecologica e di risanamento ambientale (o di altra natura) su queste gravanti. Tali accordi sono previsti anche dai piani strutturali intercomunali di cui al comma 4 dell'articolo 14, anche a valere per Comuni non contigui.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono tra l'altro disciplinare la costituzione di fondi interistituzionali cui conferire parte delle entrate derivanti dalla realizzazione di interventi concordati, o di risorse di altra provenienza, con particolare riguardo alle previsioni di insediamenti industriali, artigianali e commerciali. Il fondo viene ripartito tra i Comuni che partecipano all'accordo secondo criteri, individuati nello stesso, tesi a favorire l'equa distribuzione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla trasformazione territoriale.

3. Le risorse conferite nel fondo vengono prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi e di attrezzature di interesse sovra comunale e provinciale.

#### **Art. 8**

*(Regolamento regionale sulla perequazione)*

1. La Giunta regionale definisce, con il regolamento di cui all'articolo 29, i criteri che disciplinano l'applicazione dei principi perequativi di cui agli articoli 6 e 7, sulla base del principio dell'indifferenza della proprietà, anche pubblica, rispetto alle scelte della pianificazione.

2. La perequazione, sia essa urbanistica o intercomunale, non può in ogni caso essere utilizzata quale strumento per intaccare o compromettere l'integrità e la consistenza fisica delle invariante stabilite dal Piano strutturale quali elementi non negoziabili e intangibili.

#### **Art. 9**

*(Società di trasformazione urbana)*

1. Per interventi urbanistici di particolare complessità o per consentire un controllo pubblico su aree significative per l'assetto urbanistico del territorio, i Comuni, anche associati, verificano in prima istanza la possibilità di istituire specifiche Società di trasformazione urbana (STU), ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), utilizzando prioritariamente lo strumento dell'esproprio e la pianificazione attuativa di iniziativa pubblica, compreso il PORU di cui alla l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

### **TITOLO III**

#### **Strumenti di governo del territorio regionale**

##### **Capo I**

#### **Strumenti di competenza regionale**

#### **Art. 10**

*(Piano paesaggistico regionale)*

1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR) è lo strumento generale di governo del territorio che comprende in sé ed integra i diversi piani settoriali quali il PAI, il Piano Cave, il Piano di difesa delle aree costiere, la Rete ecologica regionale, i Piani dei parchi, i Piani di bacino.

2. Il PPR, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi:

- a) effettua l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
- b) effettua comparazioni e verifiche con gli altri atti di pianificazione e programmazione e difesa del suolo;
- c) effettua una valutazione degli esiti di tutte le

- norme di tutela già applicate e della pianificazione paesaggistico territoriale vigente;
- d) individua gli ambiti paesistici della regione, ai sensi del d.lgs. 42/2004, i relativi obiettivi di qualità paesaggistica, le politiche e le azioni da intraprendere per il loro conseguimento, tenendo conto delle situazioni di pericolosità sismica, geologica ed idrogeologica, con particolare attenzione ai paesaggi ordinari anche nello spirito della Convenzione europea del paesaggio;
  - e) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), oltre a quelle già esistenti;
  - f) individua e classifica i centri e nuclei storici e i relativi contesti di appartenenza in relazione ai diversi valori identitari, percettivi, paesaggistici e storico-culturali;
  - g) individua i paesaggi rurali in relazione alle specifiche qualità ecologiche, storico-culturali, pedologiche, di fertilità, delle potenzialità produttive.

**3.** Gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera d) del comma 2 prevedono, in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche identitarie, dei valori e delle morfologie costitutive, ivi comprese le tipologie architettoniche espressione della cultura locale, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali e delle tecniche innovative compatibili con gli obiettivi di qualità;
- b) la previsione di linee guida per lo sviluppo sostenibile adeguate ai diversi livelli di valori riconosciuti e tali da salvaguardare ed esaltare il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alle aree agricole in quanto elementi costitutivi del paesaggio tradizionale e risorsa produttiva fondamentale della regione;
- c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati, assicurando il minor consumo di suolo;
- d) l'individuazione degli indirizzi e misure necessarie per il migliore inserimento nel paesaggio degli interventi di trasformazione del territorio;
- e) l'individuazione degli indirizzi relativi all'effettuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree dismesse e degradate e

degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela.

**4.** Il Piano paesaggistico regionale contiene indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento agli ambiti omogenei:

- a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;
- b) le tipologie di trasformazione ed uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
- c) i limiti e i rapporti che definiscono condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici ed antropici esistenti;
- d) le iniziative da promuovere e favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche ad esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

**5.** La Giunta regionale verifica la conformità tra le disposizioni del PPR e le previsioni dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004. In mancanza di tale conformità, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al comma 3 dell'articolo 135 del d.lgs. 42/2004, e di dettare le prescrizioni e gli indirizzi di cui al citato articolo 143, la Giunta predispone e adotta lo schema di variante al PPR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). In coerenza con i principi della collaborazione interistituzionale, la Giunta regionale può concludere intese con le Province e gli Enti parco, anche separatamente, per l'adeguamento congiunto del PPR, PTC e dei Piani dei parchi per definire i tempi e le modalità dell'eventuale adeguamento anche dei piani comunali (PRG, Piani strutturali, Piani operativi, Piani attuativi, PORU). Il PPR è prevalente sulle disposizioni eventualmente difformi degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, compresi i Piani dei parchi. In ogni caso prevalgono le norme più restrittive.

**6.** Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

**7.** I territori compresi nelle aree naturali protette si dotano di piani dei parchi (PdP) ai sensi della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali). La Regione verifica la conformità dei piani suddetti con il PPR e li approva con le procedure di cui

all'articolo 15 della l.r. 15/1994. I PdP vigenti possono costituire e sostituire, in caso di accordo tra i Comuni interessati, gli Enti parco e la Regione, il Piano strutturale di cui all'articolo 15, sentita la Provincia competente, purché i suddetti piani contengano tutti gli elementi caratterizzanti dei piani strutturali e strategici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15.

8. Gli obiettivi e l'attuazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale (PSR) vengono definiti e tengono in debito conto i valori sociali, culturali e ambientali individuati e tutelati dal Piano paesaggistico regionale come elementi caratterizzanti la qualità del paesaggio rurale e come occasione di sviluppo durevole delle Marche.

#### **Art. 11**

*(Piani di bacino e  
Piano di assetto idrogeologico)*

1. I Piani di bacino (PiBac) e il Piano di assetto idrogeologico (PAI), di cui agli articoli 65 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fanno parte degli strumenti di governo del territorio per le finalità della presente legge.

2. Ai fini di una pianificazione integrata e partecipata dei bacini fluviali, la Regione promuove e incentiva la formazione e approvazione dei Contratti di fiume di cui alla direttiva 2000/60/CE (c.d. Direttiva quadro sulle acque) e al d.lgs. 152/2006, nelle forme dell'accordo volontario.

3. Nelle more dell'approvazione dei Piani di bacino, o della formazione dei Contratti di fiume, il PAI definisce prescrizioni e indirizzi per la pianificazione provinciale, intercomunale e comunale e fornisce elementi vincolanti da utilizzare per la prevenzione e riduzione dei rischi di cui al comma 5 dell'articolo 5.

4. In coerenza con i principi della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può concludere intese con le Province, anche separatamente, per la disciplina congiunta dei contenuti dei PiBac e del PAI. In tal caso, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i PTC assumono il valore e gli effetti dei piani di cui al presente articolo.

#### **Art. 12**

*(Piano di inquadramento territoriale e  
Piano energetico ambientale regionale)*

1. Il Piano di inquadramento territoriale (PIT)

è uno strumento che, individuando l'intero territorio regionale come valore e come risorsa della comunità delle Marche, cui riferire le politiche dello sviluppo ecocompatibile e della coesione sociale, stabilisce le linee guida dell'assetto territoriale, con particolare riguardo alle funzioni strategiche, di cui al Documento strategico regionale, che necessitano di esercizio unitario ed integrato a scala regionale e nazionale, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo socio-economico con i contenuti del PPR relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, considerato sia sotto il profilo storico-culturale che ecologico-ambientale. Il PIT è inoltre lo strumento programmatico per tutti quegli interventi sul territorio di competenza della Regione e le sue previsioni prescrittive sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi degli strumenti di pianificazione provinciale, intercomunale e comunale. La sua adozione, e quella delle sue varianti, è soggetta alle procedure di VAS per verificarne la coerenza interna con il PPR e la REM e quella esterna con i piani e programmi di valenza interregionale, nazionale e comunitaria.

**2.** Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) è un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento vincolante per chi assume iniziative riguardanti l'energia.

**3.** Il PEAR si attua anche attraverso le sue articolazioni territoriali a livello provinciale (PEAP) e comunale (PEAC) secondo modalità deliberate dalla Regione con l'approvazione dello stesso PEAR.

**4.** Le previsioni dei piani energetici di cui ai commi 2 e 3 non possono in ogni caso prevedere trasformazioni incompatibili con gli indirizzi e le prescrizioni del PPR relative al perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e di salvaguardia del suolo agricolo ai fini della prioritaria produzione agroalimentare e della promozione di un turismo ecosostenibile.

### **Art. 13**

*(Rete ecologica delle Marche)*

**1.** La Rete ecologica delle Marche (REM) rappresenta e comprende le aree che costituiscono la minima ed intangibile dotazione territoriale per la conservazione e l'arricchimento della biodiversità della regione. Essa comprende le aree con diverso tipo di protezione istituite ai sensi delle leggi regionali 52/1974, 15/1994, 5

gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) e delle Direttive 92/43/CEE, per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e successive modificazioni (Rete Natura 2000), delle aree tutelate dal PPR, dal PAI e dagli altri strumenti di governo del territorio e di altre aree di elevato pregio naturale o di collegamento tra dette aree.

**2.** La REM rappresenta un sistema complesso quale elemento strutturale e strategico di base per la pianificazione territoriale e paesistico-ambientale di competenza regionale, provinciale e comunale e di altri enti competenti in materia. Individua e descrive lo scenario ecosistemico di aree caratterizzate da componenti ambientali e risorse naturali a diverso valore e priorità di conservazione per le specie animali e vegetali prese in considerazione, e contribuisce alla definizione di indirizzi e norme per la loro ulteriore specificazione, la ricostituzione, la tutela e la gestione di tali aree a salvaguardia della permeabilità biologica degli habitat, attraverso azioni di consolidamento dei livelli di qualità ambientale esistenti, di mitigazione e deframmentazione delle pressioni antropiche, in una logica di riequilibrio ecologico e di miglioramento ambientale.

**3.** In quanto elemento strutturale e strategico per la pianificazione paesaggistico-ambientale e territoriale regionale, la REM è individuata nel PPR e pertanto le relative aree specificamente mappate costituiscono un'invariante strutturale per la pianificazione provinciale e comunale, pertanto non soggetta ad interventi urbanizzativi e infrastrutturali che comportino la frammentazione o la compromissione seppure parziale dell'ecomosaico e dei relativi habitat.

**4.** In relazione alla gestione del sistema di aree SIC e ZPS della rete Natura 2000 individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e successive modificazioni, la Regione approva i quadri conoscitivi e le direttive, gli Enti parco e le Province approvano regolamenti e stipulano convenzioni e, ove previsti dalle direttive regionali, gli specifici piani di gestione. Le norme di attuazione dei piani di gestione sono recepite dai piani di cui al comma 1, ivi compresi i piani dei parchi e delle riserve naturali di cui alla l.r. 15/1994.

## **Capo II**

### **Strumenti di competenza provinciale**

#### **Art. 14**

*(Piano territoriale di coordinamento)*

1. Il Piano territoriale di coordinamento (PTC) contiene il “Documento per la qualità del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile d’area vasta” in cui sono evidenziati gli orientamenti finalizzati a migliorare la qualità del paesaggio e a perseguire uno sviluppo durevole.

2. Il PTC, nel rispetto del PPR, del PIT e dei piani di bacino di cui al d.lgs. 152/2006, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali è opportuno istituire parchi o riserve naturali in relazione a quanto previsto dalla REM di cui all’articolo 13;
- e) l’indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del Piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala intercomunale;
- f) i criteri ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo in rapporto a:
  - 1) disponibilità edilizie e infrastrutturali residue e pregresse a partire dal patrimonio inutilizzato;
  - 2) fabbisogni proporzionali agli effettivi incrementi demografici precedenti;
  - 3) fabbisogni aggiuntivi in rapporto alle previsioni motivate di incremento demografico o di valorizzazione turistica;
  - 4) disponibilità delle aree e di immobili per attrezzature pubbliche;
  - 5) disponibilità economiche per servizi ed attrezzature coerenti con le previsioni di crescita.

3. Il PTC, che può essere adottato e approvato dalla Provincia anche in assenza di uno o più dei piani previsti nel comma 2, inoltre:

- a) ridefinisce in modo unitario e dettagliato, nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi del

PPR, gli ambiti di tutela riferiti almeno ai seguenti elementi costitutivi del paesaggio: emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche; corsi d'acqua; crinali; litorali marini; paesaggio agrario storico; aree agricole destinate alle produzioni di qualità e tipiche; elementi diffusi del paesaggio agrario; foreste demaniali regionali e boschi; centri e nuclei storici; edifici e manufatti storici; zone archeologiche e strade consolari; strade panoramiche;

- b) definisce il progetto di rete ecologica di scala provinciale ai sensi dell'articolo 13;
- c) valuta la consistenza e la localizzazione delle aree a rischio, in riferimento alle condizioni di vulnerabilità del territorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5;
- d) contiene il rapporto sullo stato dell'ambiente provinciale al momento della redazione del Piano, quale specificazione del rapporto regionale sullo stato dell'ambiente; evidenzia le criticità ed indica le necessarie misure di sostenibilità con particolare riferimento ad ambiti sovracomunali;
- e) individua gli obiettivi del progetto di mobilità sostenibile con riferimento ad ambiti sovracomunali.

**4.** La Provincia, sulla base dei contenuti del PTC e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, promuove forme di collaborazione interistituzionale tra Comuni negli ambiti che presentano un'elevata continuità insediativa, socio economica o ambientale, oppure in presenza di scelte pianificatorie comunali capaci di comportare significativi effetti di rilievo sovra comunale. A tal fine il PTC individua contesti sovra comunali per i quali debbono essere redatti Piani strutturali intercomunali (PSI).

**5.** Per l'attuazione del PTC, la Provincia promuove gli accordi territoriali di cui all'articolo 20, diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono:

- a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal Piano, nonché delle infrastrutture, opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali;
- b) ad insediamenti di rilevanza sovracomunale previsti dal Piano ed, in particolare, ad aree produttive ecologicamente attrezzate;
- c) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
- d) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del

territorio, con particolare riferimento alle aree di cava dismesse;

- e) all'armonizzazione delle previsioni dei piani dei parchi, dei piani intercomunali e comunali con gli indirizzi del PTC, mediante il coordinamento a livello intercomunale delle varianti ai singoli piani.

6. In coerenza con i principi della collaborazione interistituzionale, previa intesa con la Giunta regionale, il PTC può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, il valore e gli effetti del Piano strutturale di cui all'articolo 15 e dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, la Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con i Comuni, gli Enti Parco o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi ed alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del Piano ed alla ripartizione delle relative spese. I Comuni e le amministrazioni esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTC, nell'ambito di una delle procedure di concertazione di cui agli articoli 19 e 20. Il Piano del parco, nelle parti eventualmente interessanti il territorio provinciale, diviene elemento del PTC. Con l'approvazione del PTC avente detto contenuto cessa, relativamente al territorio provinciale interessato, l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 15/1994, circa il rapporto tra Piano del parco regionale e Piano territoriale provinciale.

### **Capo III**

#### **Strumenti di competenza comunale**

##### **Art. 15**

*(Piano strutturale comunale)*

1. Il Piano strutturale comunale (PSC) è lo strumento generale di governo del territorio per l'effettuazione delle scelte relative all'interessa del territorio amministrato con una visione di lungo termine, ma con particolare attenzione anche agli effetti intercomunali delle scelte stesse. Il PSC è predisposto dal Comune; specifica e dettaglia gli indirizzi di tutela e qualità del paesaggio contenuti nel PPR e delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo. In particolare il PSC tutela l'integrità fisica ed ambientale e

l'identità culturale del territorio e del paesaggio con riguardo alle specificità locali garantendone i caratteri qualitativi. Ha validità indeterminata e l'eventuale rinnovo deve preferibilmente coincidere con la messa a disposizione dei dati elementari dei Censimenti decennali della popolazione e delle abitazioni, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura.

**2.** Il PSC si fonda sullo "Statuto del territorio" quale risultato di una fase di discussione preventiva attorno ai valori riconosciuti del territorio comunale attuata secondo quanto stabilito dall'articolo 18 relativo alla partecipazione pubblica. Lo Statuto contiene un documento, corredato da un elaborato cartografico, costituente il quadro conoscitivo del territorio comunale così come risultante dalle trasformazioni avvenute. Lo statuto definisce gli obiettivi strategici di lungo termine relativi alle dotazioni quantitative e qualitative della città pubblica, alla mobilità sostenibile, alla salvaguardia del tessuto urbano storico, anche ineditato, alla qualità formale e funzionale dei nuovi insediamenti; individua gli ambiti territoriali costituenti le invarianti strutturali ecologico-ambientali che escludono l'attribuzione di diritti edificatori di cui all'articolo 6 alle aree che ne sono caratterizzate.

**3.** Il PSC contiene il "Documento comunale per la qualità del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile" in cui sono evidenziati gli obiettivi e gli indirizzi finalizzati a migliorare la qualità del paesaggio e del territorio, la qualità urbana ed architettonica e a perseguire uno sviluppo durevole ed ecocompatibile. Il PSC, inoltre, persegue lo sviluppo sostenibile così come declinato all'articolo 5 e definisce, in conformità al PPR e alla REM, ed in coerenza con il PIT e il PTC, le invarianti ambientali non indennizzabili ed intangibili e la relativa normativa, rappresentandole su basi cartografiche adeguate. Nel definire gli ambiti di pertinenza di dette invarianti, il Piano strutturale si misura anche con le caratteristiche ambientali delle aree di confine, sviluppando al riguardo specifiche verifiche con i Comuni contermini.

**4.** In particolare il Documento di cui al comma 3:

- a) evidenzia le zone tutelate ai sensi della normativa statale e del PPR; per quanto riguarda quest'ultimo vengono evidenziate e motivate le eventuali modifiche, in diminuzione o in aumento di singole aree, degli ambiti di tutela rispetto al PRG già adeguato al PPR. E' obbligatoria la stesura di un bilancio complessivo delle aree di tutela che deve necessariamente risultare positivo rispetto al Piano vigente. Le motivazioni devono essere coerenti

- con gli obiettivi di tutela del PPR stesso e giustificate nel bilancio complessivo;
- b) individua gli ambiti paesistici del territorio comunale in riferimento al PPR, compresi quelli edificati e da riqualificare e definisce per ciascuno gli obiettivi di qualità paesistica da perseguire, compresa la creazione di nuovi valori paesistici per le aree compromesse e degradate, ed evidenzia le politiche previste nel Piano per il loro conseguimento;
  - c) individua la vulnerabilità del territorio in relazione alle cause, valutandone la localizzazione e la consistenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 5;
  - d) evidenzia gli specifici obiettivi di salvaguardia delle aree archeologiche, dei centri e delle parti storiche degli insediamenti e le azioni previste per la loro salvaguardia, valorizzazione e qualificazione fisica e funzionale privilegiando gli interventi di prevenzione e di manutenzione;
  - e) individua obiettivi di qualità architettonica per i nuovi insediamenti e le misure per migliorare la qualità della progettazione, nonché gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
  - f) contiene il rapporto sullo stato dell'ambiente al momento della redazione del Piano, evidenzia le criticità, indica le necessarie misure di sostenibilità energetico-ambientale;
  - g) individua gli obiettivi del progetto di mobilità sostenibile con particolare riferimento a percorsi pedonali protetti, piste ciclabili, misure di gestione della mobilità;
  - h) individua gli assi di sviluppo insediativo, anche in base a criteri storico-evolutivi delle forme insediative, le aree da mantenere libere da insediamenti in funzione della loro valenza paesaggistica e/o agricola, le nuove centralità, i rapporti che legano la morfologia del territorio alle morfologie dello spazio urbano;
  - i) individua le scelte relative all'housing sociale favorendo soluzioni che prevedano il recupero e il riuso del patrimonio edilizio disponibile e l'integrazione con i tessuti urbani esistenti.

**5.** Il Piano strutturale non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvi i casi in cui introduca vincoli dichiarati immediatamente prevalenti dai piani sovraordinati.

**6.** Il Piano strutturale, inoltre, in coerenza con i contenuti presentati nel Documento comunale per la qualità del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile e con le invariante ambientali di cui al comma 3 ed in quanto con tali contenuti assume anche valenza di Piano strategico:

- a) contiene il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
- b) stabilisce il dimensionamento massimo sostenibile per gli insediamenti, servizi e infrastrutture in applicazione di quanto previsto dal PTC ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 14;
- c) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale. Tra detti obiettivi e nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla normativa statale e dalla l.r. 34/1992 in materia di standard urbanistici, individua gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da conseguire. Per standard di qualità urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze degli abitanti. Lo standard attiene in particolare alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni; alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per le persone di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica e di ridotti costi manutentivi. Per standard di qualità ecologico ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano. Lo standard attiene: alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili; all'uso di fonte energetiche rinnovabili; alla prevenzione degli inquinamenti; alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana; al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali. Il Piano strutturale fissa gli obiettivi, rinviando al Piano operativo le ulteriori specificazioni e definizioni di detti standard;
- d) indica gli ambiti territoriali caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e definisce le loro caratteristiche; individua

in particolare il perimetro della città e delle aree urbanizzate al di fuori delle quali non sarà possibile prevedere nuove urbanizzazioni e nuovo consumo di suolo libero; l'utilizzo di suolo agricolo a fini urbanizzativi può essere ammesso solo ed esclusivamente nei casi in cui le trasformazioni urbane, da attuare secondo i criteri perequativi di cui all'articolo 6, prevedano di recuperare all'interno del tessuto urbano edificato nuovi suoli liberi da destinare all'uso pubblico almeno di pari superficie di quelli oggetto di trasformazione;

- e) definisce i criteri generali di perequazione urbanistica e compensazione, le aree da gestire attraverso STU e gli ambiti in cui si applicano;
- f) definisce in via generale, anche mediante rinvio alla disciplina del regolamento urbanistico edilizio di cui all'articolo 16, le trasformazioni che possono essere attuate attraverso interventi diretti;
- g) in conformità al PPR, al PTC e ai Piani dei parchi ed in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici, indica le aree nelle quali la realizzazione di opere e di interventi consentiti richiede il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del nulla osta oppure la conformità alle specifiche previsioni di disciplina paesaggistica contenute nel PPR, nel PTC e nei Piani dei parchi e agli indirizzi progettuali contenuti nel Piano strutturale stesso.

7. Il Piano strutturale contiene inoltre un documento che stabilisce e regola procedure e criteri per la valutazione e la selezione delle proposte di soggetti pubblici e/o privati di cui al comma 5 dell'articolo 17.

8. Il Piano strutturale si adegua, anche con elaborati cartografici in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio, alle prescrizioni e ai vincoli contenuti nei piani territoriali sovraordinati e dà attuazione ai relativi indirizzi e direttive.

9. Il Piano strutturale non ha limiti temporali di validità. Può essere soggetto ad aggiornamento nei soli casi di valenza straordinaria determinati da decisioni dello Stato o della Regione che ne giustificano le sue modifiche o da scelte dell'Ente locale purché compatibili con le tutele relative alle invarianti strutturali determinate dai piani sovraordinati.

### **Art. 16**

*(Regolamento urbanistico ed edilizio)*

1. Il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), in conformità alle previsioni e agli indirizzi del Piano strutturale, disciplina le trasformazioni

negli ambiti consolidati e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in particolare contiene:

- a) la disciplina generale delle tipologie e delle modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso;
- b) le norme riguardanti le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio;
- c) la disciplina volta al miglioramento della qualità progettuale riferita all'architettura, agli spazi aperti ed agli elementi architettonici e urbanistici, agli spazi verdi e agli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano con particolare riferimento all'accessibilità;
- d) le norme prescrittive ed incentivanti volte a favorire la bioedilizia e il risparmio delle risorse naturali ed energetiche in coerenza con gli strumenti della programmazione energetico-ambientale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12.

**2.** Il Regolamento urbanistico ed edilizio contiene inoltre:

- a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo e la loro corretta applicazione;
- b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali;
- d) le disposizioni vincolanti relative alle soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili ed al corretto uso della risorsa idrica in conformità alla normativa statale e regionale in materia di tutela delle acque;
- e) gli elementi e gli standard di qualità urbanistico-edilizi;
- f) la disciplina delle trasformazioni negli ambiti consolidati e degli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- g) le previsioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano, pubblico e privato, conformi al regolamento del verde urbano di cui al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005.

**3.** Il RUE è corredato dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), previsto dal comma 21 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) e dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che costituisce documento essenziale e imprescindibile ai fini all'adozione del RUE.

**Art. 17***(Piano operativo comunale)*

1. Il Piano operativo comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi sul territorio da realizzare nel periodo corrispondente al mandato amministrativo del consiglio comunale e comunque sino all'approvazione del nuovo Piano operativo. Esso viene predisposto in conformità alle previsioni del Piano strutturale comunale o intercomunale e non può modificarne i contenuti vincolanti.

2. Il Piano operativo contiene:

- a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- b) eventuali ulteriori specificazioni degli standard stabiliti dal Piano strutturale e dal regolamento urbanistico ed edilizio;
- c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- d) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e l'individuazione delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- e) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- f) le misure volte ad attuare ed incentivare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della pianificazione energetica regionale;
- g) la definizione, in accordo e ad integrazione del PSC, di zone e norme edificatorie relative al territorio agricolo secondo quanto previsto agli articoli 31, 33 e 35.

3. Il POC, anche eventualmente corredato da uno specifico Piano comunale dei servizi, programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali, ivi comprese le infrastrutture per la mobilità. A tale scopo può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del Piano urbanistico attuativo, oppure individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa compreso il PORU di cui alla l.r. 22/2011, stabilendone indici, usi e parametri. In relazione agli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale di cui al comma 5, il Piano operativo può prevedere:

- a) la stipulazione di convenzioni per lo sviluppo di attività private, rispondenti a requisiti di fruibilità collettiva, che concorrano ad ampliare l'offerta dei servizi assicurati agli abitanti, o ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi, fermo restando il rispetto dei minimi quantitativi già previsti per legge;

b) forme di incentivazione, anche in termini di perequazione urbanistica, volte a favorire le attività di cui alla lettera a), interventi di recupero edilizio o di riqualificazione urbana, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilità ambientale di cui alla l.r. 14/2008 (Norme per l'edilizia sostenibile) e al regolamento attuativo della l.r. 22/2011.

**4.** Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

**5.** In relazione agli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cui al comma 1 interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione, il Comune attiva procedimenti di evidenza pubblica, per valutare e selezionare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse generale e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale. A tal fine i Comuni adottano specifiche deliberazioni di consiglio comunale che definiscono procedure e criteri per la selezione delle proposte e si avvalgono di specifiche ed adeguate professionalità per l'esperimento delle relative procedure. Alla conclusione dei procedimenti il Comune stipula un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano.

**6.** La Giunta regionale adotta i criteri per la omogeneizzazione delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 5 con il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 29.

**7.** Al fine di favorire la realizzazione di interventi edilizi improntati alle tecniche, ai materiali e alle metodologie della bioedilizia o comunque caratterizzati dall'uso efficiente dell'energia o dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili o dalle innovazioni tecnologiche imposte da norme specifiche, il Piano operativo e il regolamento urbanistico edilizio prevedono i criteri per la concessione di relativi incentivi che in ogni caso non possono consistere in incrementi volumetrici.

**8.** I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o che raggiungono tale soglia anche associati ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, in sede di redazione del Piano operativo comunale o intercomunale o di una sua variante generale, individuano e localizzano le eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio, attraverso uno specifico Piano energetico comunale, previa l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 18. Il PEC, redatto con le modalità previste dalla normativa

statale e regionale a seguito di una approfondita indagine, tenuto conto delle previsioni del PEAR e del PEAP e delle trasformazioni urbanistiche previste dal POC, determina le condizioni che consentono il massimo risparmio energetico e l'equilibrato utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili individuate. In particolare, la localizzazione degli impianti da fonte solare fotovoltaica dovrà escludere l'utilizzo di suolo agricolo (zone E del d.m. 1444/1968).

#### **TITOLO IV**

#### **Partecipazione e procedure**

##### **Capo I**

##### **Partecipazione pubblica, conferenze di pianificazione e accordi territoriali**

##### **Art. 18**

*(Partecipazione democratica)*

1. La partecipazione attiva e responsabile alla elaborazione delle politiche regionali e locali è un diritto/dovere dei cittadini delle Marche. I rappresentanti istituzionali di Comuni, Province, Regione (e di qualsiasi altro ente abbia ruoli di governo del territorio) hanno il dovere di garantire che i cittadini partecipino consapevolmente ed attivamente ai processi decisionali per la formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistico-territoriale ed urbanistica di cui alla presente legge.

2. La partecipazione consapevole e attiva è attuata mediante metodi e processi decisionali in cui i cittadini, sia come individui sia come gruppi organizzati, in modo strutturato, continuativo e non subalterno agli altri decisori sono messi in condizione di svolgere un ruolo attivo e consapevole nella costruzione, determinazione e nel controllo delle scelte di interesse pubblico, in ogni loro fase e senza soluzione di continuità, a partire da quella nascente della loro elaborazione e studio fino a quella realizzativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, hanno l'obbligo di attivare processi decisionali partecipativi, come definiti al comma 2, per la redazione degli strumenti di governo del territorio di rispettiva competenza di cui alla presente legge, nonché ogni qualvolta intendano apportare varianti ai piani vigenti, ovvero quando enti sovraordinati o soggetti terzi attivino procedure per realizzare opere, strutture e/o impianti non previsti dai medesimi piani.

4. L'inottemperanza da parte dei Comuni, delle Province e della Regione dell'adozione dei

metodi partecipativi come definiti al comma 2 per la redazione dei piani di propria competenza produce ex lege l'illegittimità degli atti di adozione e approvazione dei medesimi piani.

5. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 29, la Regione, con specifico regolamento, rende effettivo ed attua quanto contenuto nel presente articolo. Tale regolamento dovrà fra l'altro definire con chiarezza le procedure e gli strumenti che Comuni, Province e Regione debbono attivare nei processi di partecipazione; i suddetti enti in particolare debbono garantire:

- a) che i cittadini e le associazioni prendano parte ai processi decisionali partecipativi su base di uguaglianza e senza discriminazioni arbitrarie;
- b) che il loro coinvolgimento non sia prerogativa o privilegio delle istituzioni pubbliche;
- c) che la loro selezione non sia predeterminata dalle pubbliche istituzioni né avvenga sulla base di criteri di rappresentanza quantitativa o tematica;
- d) che la partecipazione sia aperta e coinvolga tutti gli attori rilevanti in rapporto al contesto ed ai problemi da risolvere;
- e) che, qualora sia opportuno preidentificare le organizzazioni di cittadini al fine di realizzare specifiche fasi o attività dei processi decisionali ciò avvenga secondo criteri stabiliti in modo pubblico ed applicati in modo trasparente;
- f) che siano individuate le forme obbligatorie di informazione al pubblico, le azioni specifiche ed obbligatorie cui Comuni, Province e Regione debbono attenersi per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell'inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo, nonché gli strumenti di comunicazione con i cittadini (telematici, multimediali, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico etc.) che gli enti debbono attivare obbligatoriamente;
- g) che l'iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati volta ad attività ed iniziative di partecipazione sia riconosciuta come legittima e sia sostenuta secondo i principi della sussidiarietà sociale;
- h) che gli enti locali che si impegnano ad attuare, anche in forma innovativa e sperimentale, processi partecipativi per le loro politiche di governo dei territori siano sostenuti ed incentivati, secondo i principi della sussidiarietà istituzionale;
- i) che si realizzino attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e destinate a tecnici, amministratori, dipendenti regionali e

- locali, insegnanti, associazioni di cittadini;
- j) che si sostengano e si valorizzino i progetti di partecipazione promossi dal basso, da enti locali singoli o associati, aziende, scuole, associazioni singole o associate, reti di cittadini;
- k) che sia obbligatorio per la Regione e per gli enti locali individuare, ciascuno al loro interno, una persona fisica responsabile e garante degli adempimenti atti a realizzare la partecipazione democratica di cui al presente articolo.

### **Art. 19**

#### *(Conferenze di pianificazione)*

**1.** Le conferenze di pianificazione sono lo strumento attraverso cui si realizza la collaborazione tra enti pubblici territoriali, le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti nel governo del territorio e le comunità locali al fine di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché per esprimere valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettati dall'amministrazione precedente. Le conferenze di pianificazione sono di tipo conoscitivo o deliberativo.

**2.** Le conferenze conoscitive hanno lo scopo di realizzare una migliore conoscenza dei problemi del territorio e una ricognizione dei piani e dei programmi in atto. Sono convocate dal responsabile del procedimento e si concludono con la stesura di una relazione o con una dichiarazione di intenti che è inviata a tutti i soggetti interessati. Possono essere finalizzate alla stesura di rapporti sullo stato del governo del territorio per l'intera regione o per parte di essa. A tale tipo di conferenze sono invitate le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi in materie territoriali o ambientali inseriti, su loro semplice richiesta, in appositi elenchi al fine di presentare memorie e altri documenti sui quali la conferenza si esprimerà prima della decisione.

**3.** Le conferenze di tipo deliberativo sono convocate durante il processo di formazione di uno strumento di governo del territorio e hanno lo scopo di concordare una decisione tra più amministrazioni pubbliche anche attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma. Alle conferenze di tipo deliberativo, oltre alle amministrazioni coinvolte o interessate dalle scelte di pianificazione, intervengono tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell'operatività del Piano. Alle conferenze di tipo deliberativo aventi ad oggetto

il Piano strutturale comunale sono comunque invitate la Regione e la Provincia ai sensi del comma 4 dell'articolo 3. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente su tutte le decisioni di competenza dello stesso.

4. L'amministrazione procedente assicura la pubblicità integrale degli atti e degli esiti delle conferenze di pianificazione, avvalendosi degli strumenti di comunicazione multimediale, e la loro conclusione in tempi certi. Sono fatte salve le eventuali condizioni e limitazioni di accesso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

#### **Art. 20**

*(Accordi territoriali)*

1. I Comuni, le Province e la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, promuovono accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche di comune interesse. I Comuni, anche di intesa con la Provincia, gli Enti parco e con le Comunità montane, possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con priorità per i piani strutturali intercomunali, per l'eventuale costituzione di un apposito ufficio di Piano o di altre strutture per la loro redazione e gestione e per la disciplina delle forme di compensazione territoriale di cui all'articolo 7.

2. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990.

### **Capo II**

#### **Procedimento di formazione degli strumenti di governo del territorio**

#### **Art. 21**

*(Formazione del PPR, del PIT e dei PTC)*

1. I procedimenti di formazione e le misure di salvaguardia del PPR, del PIT e dei PTC, di cui agli articoli 10, 12 e 14, restano disciplinati dalle norme della l.r. 34/1992 in quanto compatibili.

2. Agli strumenti urbanistici attuativi si applica la disciplina contenuta nella l.r. 34/1992, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'arti-

colo 17 della presente legge e dalla l.r. 22/2011, in quanto non in contrasto.

### **Art. 22**

*(Regole comuni per la formazione dei piani urbanistici comunali)*

1. Nel procedimento di formazione dei piani urbanistici comunali è garantita la sistematica, formalizzata e strutturata partecipazione dei cittadini, fin dalle fasi iniziali del processo decisionale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, come pure delle associazioni e delle categorie economiche e sociali.

2. I Comuni provvedono all'esame delle osservazioni e opposizioni presentate e motivano dettagliatamente in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse. Per l'apposizione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. Le scelte contenute negli strumenti urbanistici debbono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate, con particolare riferimento alle proposte presentate nell'ambito del procedimento.

4. Agli strumenti urbanistici comunali adottati secondo la presente legge si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 39 della l.r. 34/1992.

### **Art. 23**

*(Formazione del Piano strutturale)*

1. Per la predisposizione e adozione del Piano strutturale il Comune:

- a) approva una delibera politico-programmatica sulla base delle procedure di cui agli articoli 15 e 18, che fissa il quadro conoscitivo di riferimento ed indica gli obiettivi da perseguire all'interno di un quadro di coerenze che determina la visione guida del territorio comunale in riferimento a quanto stabilito nel PPR, nel PIT e nel PTC. La Regione e la Provincia forniscono preliminarmente tutti gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni utili ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e quelli di competenza provinciale e regionale;
- b) convoca una conferenza di pianificazione di tipo conoscitivo cui partecipano la Regione, la Provincia, i Comuni contermini, eventuali

Comunità montane ed Enti parco, al fine di acquisire il quadro degli obiettivi, degli indirizzi e dei progetti e delle tendenze in corso e le prescrizioni e gli indirizzi della pianificazione sovraordinata. La conferenza si conclude entro quarantacinque giorni dalla prima riunione e produce un rapporto di pianificazione o un documento di ipotesi. La conferenza conoscitiva può essere nuovamente convocata dall'amministrazione procedente durante la fase di elaborazione del Piano per approfondimenti o chiarimenti;

c) convoca le conferenze di tipo deliberativo, secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 19.

**2.** Il Comune, conclusa la fase di concertazione di cui al comma 1, adotta il Piano strutturale. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 26 della l.r. 34/1992 fino alla adozione definitiva del Piano. La medesima disciplina si osserva per le varianti al Piano strutturale di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

**3.** La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano strutturale, sentito il parere del comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della l.r. 34/1992, adotta una delle seguenti determinazioni:

- a) approvazione del Piano;
- b) approvazione del Piano con proposta di modifiche vincolanti al Comune;
- c) restituzione del Piano al Comune per la rielaborazione.

**4.** La Provincia approva il Piano strutturale comunale quando accerta la sua conformità alle previsioni dei piani e programmi territoriali sovraordinati.

**5.** Copia integrale del Piano approvato ed eventualmente adeguato alle prescrizioni della Provincia, è trasmessa, a fini conoscitivi, alla Regione e alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'atto di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

**6.** Se non è fissato un termine maggiore nella delibera di approvazione, il Piano entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto di approvazione stesso.

**7.** Le disposizioni del Piano strutturale sono vincolanti per il Piano operativo comunale.

**8.** Non è ammissibile adottare varianti al Piano strutturale che comportino la riduzione delle dotazioni ecologiche minime in esso fissate ed individuate o la riduzione delle aree soggette a vincolo di tutela integrale dal PPR; né è possibile adottare varianti al medesimo Piano prima della sua approvazione definitiva.

9. Per i piani regolatori comunali adottati ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 34/1992 si applicano le procedure di approvazione di cui al comma 2.

#### **Art. 24**

##### *(Formazione del Piano strutturale intercomunale)*

1. La Provincia, sulla base del PTC, favorisce la promozione e lo sviluppo di studi ed analisi finalizzati alla formazione di piani strutturali intercomunali. A tal fine la Provincia attiva le procedure di cui agli articoli 18, 19 e 20. L'accordo territoriale contiene necessariamente: il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi da perseguire, le linee guida del Piano strutturale intercomunale, l'individuazione dell'amministrazione incaricata di predisporre il Piano.

2. I contenuti e le procedure di formazione, adozione e approvazione del Piano strutturale intercomunale sono regolati dagli articoli 15 e 23.

#### **Art. 25**

##### *(Formazione del Piano operativo comunale)*

1. Per l'approvazione, la variazione e l'aggiornamento del Piano operativo comunale, il Comune:

- a) attiva le forme di partecipazione di cui all'articolo 18 per la definizione degli obiettivi e dei criteri della trasformazione urbana previsti nell'arco del mandato amministrativo del consiglio comunale;
- b) convoca una conferenza conoscitiva cui sono invitati la Provincia, i Comuni contermini ed altri enti pubblici interessati che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, individua i criteri del Piano operativo comunale e le modalità di adeguamento alla pianificazione sovraordinata. La conferenza si conclude entro quarantacinque giorni dalla convocazione con un documento di intenti o con una relazione, che contiene le linee guida, inviata ai soggetti interessati.

2. Il Comune adotta il Piano operativo comunale allegando alla delibera di adozione le argomentazioni e valutazioni che giustificano le scelte effettuate e forniscono il rendiconto delle forme di partecipazione attuate.

3. Il Piano operativo comunale adottato è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di

diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni sui contenuti, sui criteri e sulle linee generali del Piano adottato.

4. Il Piano adottato, decorsi i sessanta giorni di deposito, è inviato, entro i successivi trenta giorni alla Provincia competente per territorio unitamente alle determinazioni sulle osservazioni. Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il termine di trasmissione è elevato a novanta giorni.

5. La Provincia competente per territorio, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione, può formulare rilievi relativamente alla conformità del Piano con la normativa vigente, con i contenuti del Piano strutturale e con le previsioni dei piani sovraordinati.

6. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Comune approva il Piano decidendo in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate e motivando puntualmente sui rilievi formulati dalla Provincia.

7. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa, a fini conoscitivi, alla Regione e alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'atto di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

8. Se non è fissato un termine maggiore nella delibera di approvazione, il Piano entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto di approvazione stesso.

#### **Art. 26**

*(Formazione del regolamento urbanistico ed edilizio)*

1. Il Comune adotta il regolamento urbanistico ed edilizio, in coerenza con i criteri e indirizzi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 13, ove presenti, e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il regolamento. Il medesimo procedimento si applica per le modifiche a detto regolamento.

2. Copia integrale del regolamento urbanistico ed edilizio approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta ap-

provazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Il regolamento urbanistico ed edilizio entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.

## **TITOLO V**

### **Osservatorio regionale e sistema informativo territoriale**

#### **Art. 27**

*(Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio)*

1. In applicazione dei principi della Convenzione di Aarhus, della Convenzione europea del paesaggio e della presente legge, al fine di garantire la più ampia partecipazione pubblica ai processi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio e un monitoraggio costante ed efficace degli esiti dell'applicazione della presente legge, sono istituiti "l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio", presso la Giunta regionale, e la "Rete degli osservatori/laboratori locali per il paesaggio".

2. L'Osservatorio persegue le sue finalità e svolge la sua azione in collaborazione con la Rete degli osservatori/laboratori locali per il paesaggio, costituita dall'insieme dei nodi di associazioni, istituzioni culturali, sociali, economiche e gruppi di cittadinanza presenti e attivi in ciascun ambito di paesaggio.

3. L'individuazione delle associazioni, enti ed istituzioni, gruppi di cittadinanza che fanno parte di ciascun nodo della Rete degli osservatori/laboratori locali, la loro organizzazione, il loro funzionamento non sono determinati dalla Regione ma sono autodeterminati dalle stesse associazioni, enti ed istituzioni, gruppi di cittadinanza attivi in ciascun ambito di paesaggio.

4. L'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio in stabile, strutturata e continuativa partecipazione con la Rete degli osservatori/laboratori locali svolge le seguenti funzioni:

- a) costruisce quadri di conoscenza dei paesaggi di ciascun ambito, raccogliendo dati e documentazione;
- b) fa emergere i valori territoriali percepiti dalle popolazioni per ciascun ambito di paesaggio, in attuazione della Convenzione europea del paesaggio;
- c) formula proposte e progetti per l'individuazione e la realizzazione degli obiettivi di qualità

- da perseguire in ciascun ambito di paesaggio sulla base dei quadri di conoscenza acquisiti e della percezione delle popolazioni;
- d) provvede a monitorare l'attuazione dei piani, le trasformazioni territoriali, il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per ciascun ambito di paesaggio;
  - e) provvede a monitorare gli esiti dell'applicazione della presente legge ed in particolare verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati nel PPR, nei PTC e nei PSC;
  - f) favorisce e diffonde buone pratiche di governo del territorio e tutela del paesaggio;
  - g) favorisce lo scambio di conoscenze del territorio e del paesaggio tra i cittadini e le istituzioni anche ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea del paesaggio. A tal fine si avvale delle tecniche più efficaci ed aggiornate per la produzione e la diffusione delle conoscenze del territorio tra cui l'organizzazione e lo scambio delle informazioni attraverso il Sistema informativo territoriale integrato regionale (SITIR), di cui all'articolo 28;
  - h) garantisce l'accesso al pubblico di tutti i quadri conoscitivi elaborati, di tutte le informazioni relative agli atti assunti dalle amministrazioni, di tutti i dati territoriali e ambientali raccolti dal SITIR di cui all'articolo 28. Le modalità di tale accesso, che dovrà avvalersi anche dei mezzi di diffusione informatica (internet), dovranno essere specificate nel regolamento di cui all'articolo 29.

### **Art. 28**

#### *(Sistema informativo territoriale integrato regionale - SITIR)*

**1.** Al fine di favorire l'organizzazione e la diffusione delle informazioni attinenti il territorio nelle sue componenti elementari ed integrate e nelle sue dinamiche di trasformazione, nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'articolo 27, la Regione istituisce il Sistema informativo territoriale integrato regionale (SITIR).

**2.** In accordo con le Province, gli Enti parchi, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e i Comuni, la Regione provvede alla definizione di standard omogenei e codifiche unificate, necessari per attuare un efficiente interscambio tra le amministrazioni di dati relativi al quadro conoscitivo e del monitoraggio del territorio regionale.

**3.** Le Province entro centoventi giorni dalla definizione degli standard di cui al comma 2 adeguano i propri Sistemi informativi territoriali integrati provinciali (SITIP).

4. La redazione degli elaborati dei nuovi strumenti di pianificazione da parte degli enti locali territoriali deve avvenire secondo le norme unificate previste dal comma 2.

5. La Regione a tal fine promuove Sistemi informativi territoriali intercomunali.

6. Le strutture regionali che dispongono di informazioni attinenti al territorio si coordinano con il SITIR al fine di favorire l'interscambio delle informazioni stesse.

#### **Art. 29**

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva il regolamento di attuazione della presente legge, contenente:

- a) i criteri che disciplinano l'applicazione dei principi perequativi di cui agli articoli 6 e 7;
- b) i criteri per la omogeneizzazione delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 5 dell'articolo 17;
- c) la definizione degli strumenti di partecipazione, delle forme obbligatorie di informazione al pubblico, degli strumenti di comunicazione con i cittadini, in attuazione dell'articolo 18;
- d) le modalità per garantire al pubblico l'accesso ai quadri conoscitivi e a tutte le informazioni disponibili e per rendere stabile, strutturata e continuativa la collaborazione tra l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio e la Rete degli osservatori/laboratori locali ai fini di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 27;
- e) le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi e necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica, in relazione a quanto indicato dall'articolo 14, comma 2, lettera f);
- f) le condizioni per l'attivazione della monetizzazione da parte dei Comuni, i criteri per l'individuazione dei relativi indennizzi economici a carico dei privati e i criteri per la determinazione dei contributi di miglioria di cui all'articolo 38;
- g) ogni altra disposizione necessaria alla piena e corretta applicazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla sua emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.

## **TITOLO VI**

### **Norme per il territorio agricolo**

#### **Art. 30** *(Definizione e finalità)*

**1.** Si definisce territorio agricolo l'insieme dei suoli:

- a) che presentano colture di pregio paesistico ed economico;
- b) che presentano un'elevata potenzialità all'uso agricolo per caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica, di acclività;
- c) con sistemazioni agrarie significative dal punto di vista della difesa del suolo e quelli con presenza di schemi irrigui e impianti consortili di distribuzione di acqua irrigua;
- d) coperti da boschi, foreste e vegetazione non boschiva;
- e) che sono classificati nei PRG vigenti come Zone omogenee E di cui al d.m. 1444/1968.

**2.** Le norme di cui al presente Titolo sono finalizzate a garantire il sostegno allo sviluppo rurale del territorio agricolo, valorizzando le risorse paesaggistico-ambientali e storico-culturali, la permanenza e il ritorno alle aree montane e svantaggiate di attività rurali e aziende agricole considerate strumento di tutela del territorio, il mantenimento e rafforzamento delle attività agricole periurbane anche con funzione sociale.

**3.** La pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui alla presente legge, in accordo con il PSR e la Politica agricola comunitaria, promuovono la valorizzazione dell'economia rurale attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi, compatibili e coerenti con la tutela, con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo, la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno al mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali, dando priorità al recupero e/o riutilizzo di volumetrie esistenti, allo scopo di ottenere il minimo consumo di suolo e la conservazione della percezione del paesaggio così come si è modificata nel tempo.

**4.** I Comuni mediante i propri strumenti di pianificazione territoriale disciplinano le aree dei territori rurali, al fine di garantire la coerenza con le finalità descritte nei commi 2 e 3.

**Art. 31**

*(Zone con esclusiva o prevalente  
funzione agricola)*

1. Il PSC e il POC, nell'ambito del territorio rurale, individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, comprese quelle potenzialmente idonee alla riconversione agricola, identificate in considerazione del sistema aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse, dei livelli di antropizzazione delle aree adiacenti nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 possono essere articolate in sottozone, in relazione alla funzione e vocazione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.

3. Le zone ad esclusiva funzione agricola, che sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile, corrispondono alle aree di elevato valore e pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

4. Nelle zone con esclusiva funzione agricola di cui al comma 3 sono consentiti impegni di suolo solo per finalità collegate alla conservazione o allo sviluppo dell'agricoltura, compatibili con le caratteristiche delle aree stesse.

**Art. 32**

*(Censimento e catalogazione dell'edilizia rurale)*

1. Ogni Comune deve dotarsi di un censimento e della relativa catalogazione dell'intero patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo, sulla base di una scheda-tipo adottata dalla Giunta regionale.

2. Le operazioni di censimento e di catalogazione devono classificare tutti i manufatti edilizi presenti nel territorio agricolo sulla base delle caratteristiche tipologico architettoniche secondo le seguenti categorie:

- a) A1: fabbricati di assoluto valore storico-architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;
- b) A2: fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle

tipologie tradizionali dell'agricoltura marchigiana;

- c) B: fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati delle categorie di cui alle lettere a) e b), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne sono diventati un elemento caratterizzante indispensabile e coerente;
- d) C: fabbricati costruiti ex novo, o completamente ristrutturati a partire dal 1945, privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque ritenuti incongrui, non meritevoli di tutela e di cui va favorita una trasformazione al fine di renderli maggiormente coerenti con il contesto.

3. La catalogazione individua le norme di tutela e le categorie di intervento, le norme specifiche per la conservazione e valorizzazione dei particolari architettonici e tipologici presenti nei singoli edifici, anche in funzione del rapporto tra manufatto e contesto.

4. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 sono redatti da professionisti abilitati, di adeguata e verificata competenza professionale, inseriti in appositi albi istituiti dalla Giunta regionale.

### **Art. 33**

*(Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale)*

1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", è lo strumento che consente alle aziende agricole interventi di trasformazione del territorio rurale in coerenza con le effettive esigenze produttive nel rispetto dei principi comunitari di eco efficienza e di eco compatibilità.

2. Il programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo, nel caso in cui preveda la realizzazione di nuove volumetrie oltre il 20 per cento di quelle esistenti e legittimate e nei soli ulteriori casi individuati dal POC, assume valenza e modalità di Piano attuativo e pertanto è corredato dagli elaborati previsti per legge.

3. L'approvazione del programma aziendale da parte del Comune costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi.

4. Il programma aziendale ha durata decennale, salvo un maggior termine stabilito dal Comune.

**5.** Il programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze biennali.

**6.** Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi o alla legislazione comunitaria, statale o regionale.

**7.** La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune.

**8.** La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono, in particolare, l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio esistente che ne prevedano l'ampliamento;
- b) a motivare sempre la realizzazione di nuova edificazione con l'impossibilità, o la non sufficienza, del riutilizzo e/o recupero di volumetrie esistenti;
- c) a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
- d) a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali in uso abitativo, per almeno dieci anni dalla loro ultimazione;
- e) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiariale alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- f) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
- g) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento, fino all'eventuale demolizione dei volumi realizzati a seguito del programma aziendale. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza rispetto agli obblighi assunti.

**9.** L'impegno di cui al comma 8, lettera c), non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al comma 5.

**10.** Il censimento del patrimonio edilizio va aggiornato a seguito dei nuovi interventi previsti dal programma aziendale attraverso il SITC (Sistema informativo territoriale comunale).

**Art. 34**

*(Interventi sul patrimonio edilizio esistente)*

1. Per i Comuni privi del censimento ai sensi dell'articolo 32, è possibile effettuare sugli edifici esistenti esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria. E' fatta salva la presentazione, nel caso del singolo intervento, della scheda di catalogazione redatta in conformità della scheda-tipo regionale di cui al comma 1 dell'articolo 32, da approvarsi dalla giunta comunale su parere vincolante della commissione del paesaggio comunale preventivamente al rilascio dei titoli abitativi.

2. E' consentito l'eventuale accorpamento o la riconfigurazione dei volumi esistenti per gli edifici di categoria B e C di cui al comma 2 dell'articolo 32, laddove sia previsto dalla scheda di catalogazione. Sono fatte salve condizioni ulteriori previste dal PPR o dal RUE.

3. La richiesta di cambio di destinazione d'uso è consentita a condizione che i manufatti edilizi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo da almeno tre anni, come da certificazione depositata al competente ufficio comunale.

4. Nel caso di manufatti rurali in disuso e/o inagibili il cambio di destinazione d'uso è concesso solo a seguito dell'attuazione di un intervento di recupero e valorizzazione del manufatto edilizio secondo quanto specificato nella scheda di catalogazione e valutazione dell'immobile qualora rientrante nelle categorie A1, A2 e B.

5. Nel caso di edifici a destinazione produttiva agricola dismessa di qualunque tipo o nel caso di edifici a destinazione artigianale, industriale o commerciale è consentito il cambio di destinazione d'uso esclusivamente previa presentazione di un Piano di recupero per insediamenti i cui edifici superino complessivamente i 1.000 mc di volumetria esistente.

6. Sono fatte salve diverse indicazioni degli strumenti di pianificazione regionale o provinciale, o specifiche normative più restrittive degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

7. Ogni tipo di intervento sui manufatti edilizi che ecceda la manutenzione ordinaria, laddove interessi elementi strutturali dell'edificio, dovrà essere finalizzato ad un miglioramento sismico, opportunamente dimostrato. Nel caso di interventi strutturali su edifici di categoria A1 e A2 sono prioritariamente consentiti quelli di tipo reversibile e il più possibile conservativi delle tecnologie originarie, comunque nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

**Art 35**

*(Nuove costruzioni in territorio agricolo)*

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto nel caso in cui risulti necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse come meglio dettagliato dal programma aziendale.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo deve essere ammessa nel POC con specifiche normative. Non può comunque superare i 1.000 mc fuori terra, a meno di un incremento di 200 mc per l'uso di tecniche di bioedilizia e/o di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Deve avere un'altezza massima di 6 m. ed una distanza minima dai confini di 20 m. Le distanze minime delle nuove costruzioni, compresi gli annessi, possono essere aumentate qualora localmente si ravvisi una particolare necessità di tutela ambientale e paesaggistica.

3. La costruzione di nuovi edifici deve essere soggetta:

- a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime di almeno 3 ha. L'impegno è assunto al momento dell'approvazione del programma.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli (attrezzature, infrastrutture, manufatti per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli etc.), deve essere ammessa dal POC con specifiche normative. Tali costruzioni devono presentare caratteristiche tipologiche e tecnologiche adeguate alle attività alle quali sono destinate. Devono svilupparsi su un solo piano ed avere un'altezza massima di 4,50 m., con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche. Nei terreni in declivio le costruzioni possono avere un'altezza massima di 5,5 ml. misurati a valle. Devono essere soggette:

- a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di essi è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari mini-

me non inferiori ad almeno 3 ha. L'impegno è assunto al momento dell'approvazione del programma.

**5.** Gli annessi agricoli destinati all'agricoltura, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono essere realizzati solo se consentiti dal POC, che può derogare al rispetto delle superfici minime fondiari, pur dovendo in ogni caso prevedere un termine per la rimozione degli stessi.

**6.** Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo, non possono mutare la destinazione d'uso agricola e saranno rimossi nei seguenti casi:

- a) al termine della validità del programma aziendale di cui all'articolo 33. Possono comunque essere mantenuti in caso di proroga del programma o per l'attuazione di un nuovo programma;
- b) in caso di trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui insistono nel caso degli annessi destinati all'agricoltura di cui al comma 4.

**7.** La realizzazione di manufatti temporanei e stagionali, qualora ammessa dal POC che ne stabilisce le caratteristiche tipologiche e costruttive in coerenza con le definizioni contenute nel PPR, è soggetta a:

- a) approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la realizzazione di tali manufatti è necessaria alla conduzione dell'azienda agricola. In ogni caso tali opere possono avere solo fondazioni superficiali che devono essere rimosse e smaltite come rifiuto al termine della validità del programma aziendale a carico del proprietario;
- b) impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori ad almeno 3 ha. L'impegno è assunto al momento dell'approvazione del programma;
- c) rimozione dei manufatti alla cessazione dell'attività o al termine della validità del programma aziendale di cui all'articolo 33.

**8.** E' ammessa la costruzione di manufatti per allevamenti zootecnici di tipo industriale nelle zone individuate dal POC purché coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale agricolo e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del Piano regionale di tutela delle acque.

**9.** Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli così definiti dal d.lgs. 152/2006.

**10.** I manufatti di cui al comma 8 devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere protetti da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5;
- b) rispettare le seguenti distanze minime: ml. 40 dai confini; ml. 500 dal perimetro dei centri abitati fino a ml. 1.000 nel caso degli allevamenti di suini; ml. 100 dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale;
- c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 misurata a valle per i terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;
- d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq.

**11.** I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml. 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui alla lettera a) del comma 10.

#### **Art. 36**

##### *(Architettura mimetica nel territorio extraurbano)*

**1.** Nell'ambito degli strumenti di pianificazione paesaggistico-territoriale ed urbanistica, la Regione e gli altri enti territoriali favoriscono ed incentivano l'utilizzo di criteri di progettazione architettonica e di trasformazione edilizia che abbiano lo scopo di mimetizzare significativamente gli interventi previsti in relazione al contesto in cui saranno realizzati, onde minimizzare il loro impatto ambientale e percettivo a vantaggio della tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici originari.

**2.** I criteri di architettura mimetica di cui al comma 1 saranno definiti mediante uno specifico regolamento, da adottare a cura dei Comuni o delle Province, coerentemente ai rispettivi prevalenti caratteri paesaggistici ed alle specifiche normative vigenti e potranno essere applicati nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.

**3.** Nei casi di demolizione e ricostruzione i progetti di intervento potranno contemplare anche la possibilità di modificare l'area di sedime originaria dei manufatti, da motivare mediante specifiche valutazioni preliminari e adeguate simulazioni che dimostrino l'ottenimento post intervento di migliori qualità tecniche e paesaggistiche del contesto interessato rispetto a quelle

originarie; tutto ciò in ogni caso nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti relativi alle distanze dai confini e dagli edifici limitrofi.

4. Qualora gli interventi riguardino contemporaneamente più edifici dovrà essere redatto uno specifico Piano di recupero. Al fine di incentivare il ricorso ai criteri dell'architettura mimetica, in questo caso è prevista la concessione di un aumento fino al 10 per cento del volume esistente, purché vengano adottate tecniche costruttive riferite alla bioedilizia e sia previsto un utilizzo di fonti di energia rinnovabili per almeno il 50 per cento del fabbisogno.

## **TITOLO VII** **Norme transitorie e finali**

### **Art. 37**

*(Disposizioni in materia urbanistica)*

1. I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti adottano il Piano strutturale entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nei due anni successivi, adottano il Piano operativo comunale ed approvano il regolamento urbanistico ed edilizio di cui all'articolo 16.

2. Sino all'entrata in vigore del Piano strutturale, dei Piani operativi e del RUE si applicano le norme più restrittive tra quelle adottate e quelle del PRG vigente.

3. E' fatto obbligo per gli altri Comuni di dotarsi del Piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 24 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le modalità previste dagli accordi territoriali di cui all'articolo 20, da promuovere anche su iniziativa delle Province.

4. I Comuni che al momento dell'entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato il PRG in adeguamento al PPR, adottano il Piano strutturale e il Piano operativo in adeguamento al PPR. In difetto è sospesa l'efficacia delle previsioni edificatorie di tutte le zone di espansione di iniziativa privata non ancora convenzionate.

5. Sino all'adozione dei nuovi Piani strutturali di cui all'articolo 15 o dei Piani operativi di cui all'articolo 17:

a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili nelle zone C e D, comunque denominate, di cui al d.m. 1444/1968, nei Comuni che non hanno com-

pletato l'edificazione delle aree previste dai PRG con medesima destinazione d'uso; tale verifica deve essere effettuata in termini di volumetria e/o di superficie edificabile per le diverse tipologie di zonizzazione e destinazione d'uso e adeguatamente certificata dal consiglio comunale prima o contestualmente all'adozione della variante o del nuovo Piano urbanistico (regolatore/strutturale/operativo);

b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale ovvero rientranti nella fattispecie delle zone B e D di completamento di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge è temporaneamente sospesa l'edificabilità delle aree di espansione di proprietà privata (zone C e D di cui al d.m. 1444/1968) previste dai vigenti PRG e non ancora convenzionate, fino all'approvazione del PPR adeguato al d.lgs. 42/2004, a cui gli stessi Piani dovranno adeguarsi ai sensi del comma 5 dell'articolo 10.

### **Art. 38**

*(Monetizzazione e contributi di miglioria)*

1. La monetizzazione delle aree destinate a sopperire agli standards urbanistici è consentita nei soli casi in cui la dotazione effettiva delle stesse aree nella disponibilità dei Comuni, indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici, sia almeno pari ai minimi previsti dalla presente legge e sia omogeneamente distribuita all'interno del territorio comunale.

2. In ogni caso i proventi introitati per la monetizzazione dovranno essere obbligatoriamente accantonati dall'amministrazione comunale in apposito capitolo di bilancio vincolato alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, al loro miglioramento qualitativo e al reperimento delle aree all'uso necessarie.

3. I contributi di miglioria e/o i super standards (aree eccedenti lo standard minimo di legge) sono obbligatori nei casi di lottizzazione per iniziativa dei privati in aree inedificate e per ogni destinazione d'uso. I criteri generali per la loro determinazione vengono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 29 e non possono essere inferiori al 50 per cento della plusvalenza determinata dall'intervento urbanistico.

4. I Comuni, con delibera del consiglio comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 29, approvano uno specifico regolamento finalizzato

alla disciplina per la monetizzazione delle aree per standard urbanistici.

#### **Art. 39**

*(Potere sostitutivo della Regione)*

1. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 28 dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, compreso quanto previsto dall'articolo 18, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti partecipanti.

#### **Art. 40**

*(Localizzazione e conformità urbanistica delle opere pubbliche di competenza delle amministrazioni statali, della Regione o della Provincia)*

1. Per le opere pubbliche di competenza della Regione e della Provincia, l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi è effettuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, entro sessanta giorni dalla richiesta. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

2. Ai fini dell'accertamento di conformità le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

3. L'accertamento di conformità, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce il titolo abilitativo edilizio.

4. Qualora l'accertamento di conformità dia esito negativo, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, su iniziativa della Regione. Alla conferenza partecipano gli enti locali interessati, nonché le altre amministrazioni comunque tenute ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

5. La conferenza valuta i progetti preliminari o, preferibilmente, definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli paesaggistici, archeologici, storico-culturali, artistici e ambientali.

6. La conferenza si esprime sui progetti delle opere entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

#### **Art. 41**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 29 è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 30, la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva il regolamento urbanistico ed edilizio tipo, contenente, tra l'altro, i criteri e gli indirizzi sulla cui base i Comuni provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi o alla predisposizione di nuovi regolamenti urbanistici ed edilizi.

3. Entro due anni dall'approvazione della variante di cui al comma 5 dell'articolo 10, i Comuni, le Province, gli enti gestori delle aree protette e gli altri soggetti titolari di funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica conformano e adeguano i loro Piani agli indirizzi, agli obiettivi e alle norme contenute nella variante stessa. In sede di adeguamento, detti enti e soggetti possono introdurre le ulteriori previsioni di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio di rispettiva competenza, risultino necessarie per assicurare la più efficace salvaguardia dei valori paesaggistici.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i PTC vigenti sono integrati con il Documento per la qualità del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile, di cui al comma 1 dell'articolo 14.

5. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge la Regione istituisce il Sistema informativo territoriale integrato regionale (SITIR) di cui all'articolo 28.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono dotarsi del censimento e della catalogazione previsti dal comma 1 dell'articolo 32.

7. La scheda-tipo di cui al comma 1 dell'articolo 32 è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 42**

*(Modifiche ed abrogazioni)*

1. L'articolo 17 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Varianti non essenziali)

1. Sono varianti non essenziali al Piano operativo quelle relative ad una o più delle seguenti fattispecie, purché non in contrasto con le previsioni e gli indirizzi del PPAR o del PTC o del Piano strutturale che:

- a) interessano, con esclusione delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968, ambiti territoriali con rettifiche della perimetrazione delle zone omogenee o con modificazione delle destinazioni d'uso, purché non venga incrementato il carico insediativo complessivo e siano comunque rispettati gli standard richiesti dalla normativa vigente. Le modificazioni alle destinazioni d'uso devono essere complementari e funzionali alle destinazioni della zona;
- b) comportano minime modificazioni degli ambiti territoriali di riferimento per la redazione di strumenti attuativi o planivolumetrici, finalizzate a facilitare l'attuazione del Piano e ad assicurare un miglior assetto urbanistico dell'ambito di intervento, purché tali modificazioni siano opportunamente motivate e tecnicamente documentate e ne sia data specifica comunicazione ai proprietari;
- c) riguardano comparti di un Piano attuativo per i quali sia necessaria una diversa dislocazione degli edifici, delle viabilità, delle infrastrutture e dei servizi, fermo restando il rispetto degli standard richiesti dalla normativa vigente;
- d) riguardano la progettazione urbanistica di dettaglio contenuta nel Piano operativo;
- e) hanno ad oggetto le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano operativo attinenti all'indice di fabbricabilità fondiaria delle zone residenziali B o all'indice di copertura delle zone D di completamento di cui al d.m. 1444/1968, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: le eventuali variazioni in aumento non comportino il superamento del limite di 3 mc/mq per l'indice di fabbricabilità fondiaria e del limite del 50 per cento per l'indice di copertura; venga garantito l'adeguamento delle dotazioni di standard richiesti dalla normativa vigente;
- f) hanno ad oggetto le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano operativo per renderle congruenti con disposizioni normative sopravvenute.

2. Sono comunque considerate essenziali le seguenti varianti:

- a) ai programmi di fabbricazione vigenti o ai piani regolatori generali non ancora adeguati al PPR;
- b) riguardanti aree e beni soggetti a tutela pae-

saggistico ambientale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al PPR e al PAI e ricadenti nei territori dei parchi naturali;

- c) aventi come finalità la conformità alle previsioni urbanistiche di costruzioni abusivamente realizzate o ampliate;
- d) in contrasto con i rilievi formulati dalla Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico comunale;
- e) ai Piani regolatori non adeguati ai Piani dei parchi vigenti e/o adottati.

3. Le varianti di cui al comma 1 sono approvate dal Comune con il procedimento di cui all'articolo 30.

4. Sono effettuate direttamente dal Comune e non costituiscono varianti le correzioni dovute all'effettuazione di trasposizioni cartografiche, ad errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica, senza incrementare il carico insediativo complessivo e comunque rispettando gli standard richiesti dalla normativa vigente o a meri errori materiali purché dietro espressa certificazione degli uffici comunali competenti.”.

2. La rubrica dell'articolo 69 della l.r. 34/1992, è sostituita dalla seguente: “Commissari ad acta”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della l.r. 34/1992, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Le istanze per la nomina del commissario “ad acta” di cui all'articolo 22 della legge 136/1999, sono presentate al Presidente della Provincia competente per territorio il quale provvede nel termine di quindici giorni.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 136/1999, sono varianti non essenziali allo strumento urbanistico generale quelle indicate all'articolo 15, comma 5.”.

4. L'articolo 72 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 72 (Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione)

1. La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80 per cento della variazione del costo di costruzione medio per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato ai sensi della legislazione vigente.

3. Per le ristrutturazioni edilizie il calcolo del costo di costruzione è stabilito in base al prezzo regionale delle opere pubbliche vigenti alla data di richiesta del permesso di costruire.”.

**5.** Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008, è aggiunta la seguente:

“b bis) la gestione in forma associata delle funzioni comunali in materia di governo del territorio.”.

**6.** Sono abrogati:

a) gli articoli 8, 10 e 12 e il comma 3 dell'articolo 73 della l.r. 34/1992;

b) la legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).